



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**

*Cofa*  
**ORIGINALE**

**Ufficio Coordinamento Deliberazioni**

N. di catalogazione generale ..... 2721

Del 28/12/2017 .....

**Certificato di pubblicazione**  
**Affissa all'Albo Pretorio della Città**

per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_  
Li \_\_\_\_\_

Il Messo Notificatore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 01/29/323 DEL 19.12.2017**

**Oggetto: Determinazione a contrattare. Indizione gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e di sicurezza sul lavoro per un triennio – Affidamento gara alla C.U.C. - CIG 7325199172 e revoca precedente indizione disposta con DD n.01/29/163 del 03.07.2017**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- il Comune, come tutti i datori di lavoro pubblici e privati, è tenuto all'espletamento di prestazioni e servizi derivanti dall'applicazione dei dispositivi normativi di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (già d.lgs. 626/94 e ss.mm.ii.) e di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e vigilanza sanitaria per i lavoratori del Comune ed equiparati secondo la definizione recata dall'art. 2 comma, 1, lettera a), del citato decreto;
- per assolvere alle prescrizioni di cui alle disposizioni legislative indicate in materia di sicurezza sanitaria e sui luoghi di lavoro, in assenza di adeguate professionalità interne, il Comune ha affidato i servizi in questione a terzi privati per un periodo di anni tre dal 09/05/2002 al 08/05/2005, per ulteriori anni tre dal 13.12.2005 al 12.12.2008, per tre anni dal 10.09.2009 al 09.09.2012 e per altri tre anni dal giorno 01.01.2014 e fino al 31.12.2016, con proroga tecnica dal 01.01.2017 al 31.03.2017, previa autorizzazione del Consiglio comunale resa con provvedimento deliberativo n. 69 del 19.12.2001, esecutivo ai sensi di legge;
- il servizio è stato regolarmente affidato a terzi privati per i predetti periodi, previo svolgimento di gara ad evidenza pubblica;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 4, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che assegna ai dirigenti la competenza esclusiva in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara disponendo "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati";
- l'art. 27, co. 1, d.lgs. n. 165/2001 "Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità...";

**CONSIDERATO che:**

- in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- in data 20.05.2017 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 di rettifica del d.lgs. n. 50/2016;
- ai sensi del decreto suddetto, c.d. Codice degli Appalti Pubblici, vengono enunciati fra i principi ispiratori dell'attività contrattuale finalizzata all'affidamento ed all'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**

**ORIGINALE**

prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e pubblicità;

- a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 risulta abrogato - a decorrere dal 19 aprile 2016 - il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- l'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30, del d.lgs. n. 50/2016, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 32 del d.lgs. n. 50/2016 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 del d.lgs. n. 50/2016 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 del d.lgs. n. 50/2016 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 sui motivi di esclusione;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare:

- l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- l'articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 151 comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**VISTO** l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli enti locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n.241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

**VISTO** l'art. 3 L. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 D.L. 187/2010 conv. in L. 217/2010;

**CONSIDERATO** che, permangono le condizioni che hanno dato origine all'affidamento all'esterno dei servizi in questione non essendo nelle disponibilità del Comune risorse umane, strumentali e tecnologiche interne che possano consentire la gestione in economia dei servizi in questione;

**RILEVATO** che l'articolo 9, comma 3, del DL 66/ 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2016 e poi ulteriormente innovato dalla legge di stabilità 2016 (comma 499), nel suo testo attuale, fatto salvo l'impianto spending previgente (articolo unico, commi 499 e 455, della legge n. 296/2006, articolo 2, comma 574, della legge n. 244/2007 e artt. 4 e 15 della legge n.135/2012) stabilisce che con DPCM "sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione". Il Dpcm di cui sopra, del 24 dicembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2016 e prevede un periodo transitorio di sei mesi;

che a decorrere dal 9 agosto 2016 vi è l'obbligo – per tutti i Comuni - di ricorrere ai soggetti aggregatori di riferimento (Consip S.p.A., Città Metropolitana, Regione), se il fabbisogno annuo, per le categorie merceologiche d'interesse, è superiore alla soglia indicata nel suddetto DPCM;



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**

**ORIGINALE**

che per acquisti di beni e servizi di importo compreso tra 40.000 e 209.000 euro (750.000 euro per i servizi sociali) e di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti devono essere comunque in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016<sup>1</sup> ed in tal caso possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. Vi è, inoltre, comunque, l'obbligo di acquisto in forma aggregata secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta;

**RILEVATO** che dalle verifiche effettuate è emerso che è attiva dal 24.04.2015 una Convenzione Consip per la fornitura di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 – Immobili ubicati nelle Regioni Campania, Molise e Puglia, affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese denominato "RTI COM Metodi S.p.A." con sede in via Agostino Bertani, 2 – 20154 MILANO, costituito dalle società: COM Metodi S.p.A. (mandataria) – Deloitte Consulting S.p.a. (mandante);

**VISTO** l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall'art. 1, legge n. 191 del 2004, il quale dispone quanto segue: "3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 (il d.P.R. n. 101 del 2002 è stato abrogato dal d.P.R. n. 207 del 2010, ora il riferimento è agli articoli 295 e 328 di quest'ultimo). La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

**VISTA** la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", nella quale si chiarisce che "per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale";

**VISTO** l'art. 11 del decreto-legge 06.07.2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15.07.2011, n. 111 e, in particolare, il comma 6, il quale dispone che "Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27.12.2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. ....omissis...");

**VISTO** l'art. 7 "Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto" del decreto-legge 07.05.2012, n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" e, in particolare, il comma 1, il quale dispone: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nell'indizione o nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili";

**PRECISATO** al riguardo che è possibile ricorrere ad acquisizioni fuori dal regime CONSIP soltanto:

- a) in assenza di convenzioni CONSIP attive;
- b) in presenza di convenzioni CONSIP attive, se sussistono specifici motivi che possono giustificare l'acquisizione diretta:
  - I prodotti offerti non rispondono né possono rispondere in alcun modo alle specifiche e comprovate esigenze dell'Ente;
  - Si ottengono economie dimostrabili attraverso l'acquisizione diretta. In questo caso è necessario porre a base di gara prodotti identici a quelli CONSIP, con prezzi base non superiori a quelli previsti in convenzione, e con un esito finale che confermi il risparmio;



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**



**ORIGINALE**

- Per acquisti di beni e servizi di importo compreso tra 40.000 e 209.000 euro (750.000 euro per i servizi sociali) e di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro

Le stazioni appaltanti devono essere comunque in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016<sup>2</sup> ed in tal caso possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

Vi è, inoltre, comunque, l'obbligo di acquisto in forma aggregata secondo una delle seguenti modalità:

- a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
- c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta*

Secondo un'interpretazione logico-sistematica della norma de qua, l'obbligo di aggregazione sembrerebbe non sussistere laddove i Comuni non capoluogo ricorressero a strumenti telematici di acquisto (Convenzioni o Accordi Quadro con adesione/acquisizione diretta) perfezionate a seguito di procedure aggiudicate da centrali di committenza qualificate (ad esempio Consip).

**DATO ATTO che:**

- con nota prot. n. 52824 del 08.11. 2016 è stato formulata richiesta preliminare di fornitura al Raggruppamento Temporaneo di Imprese denominato "RTI COM Metodi S.p.A." con sede in via Agostino Bertani, 2 – 20154 MILANO, costituito dalle società: COM Metodi S.p.A. (mandataria) – Deloitte Consulting S.p.a. (mandante), titolare della Convenzione Consip per la fornitura di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 – Immobili ubicati nelle Regioni Campania, Molise e Puglia, attiva dal 24.04.2015;
- in data 15.12.2016, al prot. n. 59707, è stato registrato il Piano Dettagliato delle Attività predisposto dal RTI con i seguenti costi preventivati dal RTI utilizzando i prezzi Consip: costo per un triennio di € 181.749,29 IVA ESCLUSA, con IVA: € 197.348,34;

**ACCERTATO** che il costo dell'affidamento dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso nell'Ente era pari per il triennio 01.01.2014 – 31.12.2016 ad € 73.485,36 (settantatremilaquattrocentoottantacinque/36) al netto di IVA, ove dovuta e nella misura di legge, notevolmente inferiore al costo preventivato dal RTI COM Metodi S.p.A." con sede in via Agostino Bertani, 2 – 20154 MILANO, costituito dalle società: COM Metodi S.p.A. (mandataria) – Deloitte Consulting S.p.a. (mandante), titolare della Convenzione Consip per la fornitura di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 – Immobili ubicati nelle Regioni Campania, Molise e Puglia per un totale in un triennio di € 181.749,29 IVA ESCLUSA;

**DATO ATTO** che questa Dirigenza, con nota prot. n. 1208 del 10.01.2017, ha indicato che risultava economicamente vantaggioso per il Comune procedere all'indizione di una procedura di gara autonoma rispetto all'affidamento del servizio al RTI COM Metodi S.p.A.";

**EVIDENZIATO** che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia l'individuazione del soggetto privato cui affidare la gestione operativa delle fasi progettuali deve avvenire con una procedura di gara ad evidenza pubblica;

**RAVVISATA** la sussistenza della possibilità di ottenere economie dimostrabili attraverso l'acquisizione diretta del servizio, ponendo a base di gara prodotti identici ed anche superiori in termini quantitativi rispetto a quelli CONSIP, con prezzi base non superiori a quelli previsti in convenzione;

**RITENUTO**, pertanto, che sussista, allo stato attuale, la necessità di mantenere l'esternalizzazione dei seguenti servizi aventi ad oggetto:

- **l'attività di consulenza, di coordinamento e d'indirizzo** ai fini di una corretta applicazione delle norme da parte dei responsabili indicati dal Comune per l'espletamento delle funzioni previste dalle norme stesse (Dirigenti datori di lavoro, Preposti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.);
- **l'aggiornamento del "Documento di Valutazione del Rischio"** di cui all'art 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nel rispetto in ogni caso di quanto stabilito dall'art. 28 del citato decreto e ferma restando la non delegabilità da parte dei Dirigenti datori di lavoro della valutazione del rischio;
- **il "Servizio di Prevenzione e Protezione"** di cui agli artt. da 31 a 35 del d.lgs. 81/2008 (con la nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione che deve possedere i requisiti professionali di cui all'articolo 32 del d.lgs. 81/08 integrato dal d.lgs. 106/09 ossia deve "... essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**

**ORIGINALE**

*nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali...Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.".*

- l'attività di "Informazione, Formazione e Addestramento" del personale dipendente ed equiparati e dei loro rappresentanti (di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
- la tenuta e l'aggiornamento dei piani di emergenza, antincendio e di evacuazione (D.M. 10/3/1998).
- la sorveglianza sanitaria in favore di tutti i dipendenti comunali ed equiparati;
- la designazione del Medico Competente da nominare a cura del Sindaco. L'aggiudicatario è tenuto a proporre per il ruolo di Medico Competente un professionista in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sorveglianza sanitaria.

**DATO ATTO** che con determinazione dirigenziale n. 01/29/163 del 03.07.2017 venne indetta una procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi per un triennio al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di legge in materia di sicurezza sanitaria e sui luoghi di lavoro, con l'acquisizione del CIG 7124633923;

che a seguito del mancato perfezionamento della gara da parte della C.U.C. l'ANAC ha eliminato la gara in esecuzione di quanto disposto con la delibera 1 del 11.01.2017, giusta comunicazione e-mail del 27.09.2017;

**EVIDENZIATO** che l'art. 97 Cost. sancisce che *"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"*. Secondo un indirizzo condiviso ormai quasi unanimemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza la norma costituzionale sopra citata costituisce il fondamento e, al tempo stesso, il substrato costituzionale del potere di autotutela, finalizzato al più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale;

che l'art. 21 quinquies della L. 241/1990, nella prima parte prevede che *"per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge"*;

che, con tale disposizione, il legislatore ha accolto l'indirizzo interpretativo che ammetteva la c.d. revoca per ius poenitendi, ossia per mutata valutazione soggettiva dell'interesse pubblico sia per la revoca per c.d. Sopravvenienza;

che, per costante giurisprudenza e dottrina, la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione III, sent. n. 4554 del 01.08.2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio 2012, n. 139);

che il provvedimento di revoca può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità;

che la Giurisprudenza, in modo uniforme e pacifico, ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr. ex multis Cons. Stato, V, 8 febbraio 2010, n. 592, Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363);

**PRESO ATTO** che, ad oggi, in rapporto a quanto statuito con la determinazione dirigenziale n. 01/29/163 del 03.07.2017, non emergono consolidate posizioni soggettive private meritevoli di particolare apprezzamento;

**DATO ATTO**, quindi che il provvedimento di autotutela di annullamento non lede alcuna posizione giuridica qualificata trattandosi di una indizione di gara che non è stata pubblicata;



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**



**ORIGINALE**

**RITENUTO** necessario, conseguenzialmente, nell'interesse pubblico e per motivi di trasparenza correttezza ed efficacia dell'attività amministrativa ricorrere all'autotutela al fine di revocare la determinazione dirigenziale n. 01/29/163 del 03.07.2017, adottando il presente provvedimento di indizione di nuova gara per l'affidamento dei servizi di cui trattasi;

**RAVVISATA** la necessità e l'opportunità di procedere ad indire apposita nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi per un triennio al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di legge in materia di sicurezza sanitaria e sui luoghi di lavoro;

**DATO ATTO** che il valore presunto dell'appalto è di € 112.649,67 onnicomprensivo di ogni e qualsiasi onere riflesso, oltre IVA nella misura di legge;

**DATO ATTO** che il valore presunto del contratto al netto di I.V.A. di cui al punto che precede, è stimato in un valore inferiore alla soglia comunitaria e che, per l'affidamento del servizio di cui si tratta, trova applicazione la disciplina dell'appalto pubblico di servizi del valore sotto soglia;

**CONSIDERATO** che l'affidamento del servizio, in ossequio al principio di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, dovrà avere durata triennale e, al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa e la massima partecipazione delle imprese dovrà avvenire mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;

**DATO ATTO** che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, che prevede la valutazione dell'offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;

**RILEVATO** che in data 25.05.2016 i Comuni di Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio, hanno sottoscritto una convenzione per istituire un ufficio comune, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 50/2016 denominato Centrale Unica di Committenza dei Comuni di ERCOLANO – PORTICI – SAN GIORGIO A CREMANO – SAN SEBASTIANO AL VESUVIO della Provincia di Napoli;

che l'art. 2, comma 2 della Convenzione stabilisce che i Comuni aderenti sono tenuti ad avvalersi dell'ufficio comune operante come C.U.C. per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati nella citata convenzione;

**RICHIAMATO** l'art. 18 della Convenzione che attribuisce al responsabile della C.U.C. specifiche competenze in materia di redazione e adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara, etc; di nomina della Commissione giudicatrice, di realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub fase dell'aggiudicazione provvisoria, compresa la pubblicazione del bando di gara, la ricezione delle offerte etc.;

**ATTESO** che:

- la presente determinazione, unitamente ai suoi allegati sarà trasmessa alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di ERCOLANO – PORTICI – SAN GIORGIO A CREMANO – SAN SEBASTIANO AL VESUVIO della Provincia di Napoli e che le procedure di affidamento dovranno concludersi presumibilmente entro la data che sarà determinata dalla centrale Unica di Committenza;
- le offerte saranno inviate alla "Centrale Unica di Committenza dei Comuni di ERCOLANO – PORTICI – SAN GIORGIO A CREMANO – SAN SEBASTIANO AL VESUVIO della Provincia di Napoli, avente la sede presso il Comune di Portici (NA), secondo le modalità indicate negli atti di gara;
- il giorno dell'apertura delle buste avverrà nella data indicata dalla Centrale Unica di Committenza;

**RICHIAMATI** l'art.72 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi) e art. 73 (Pubblicazione a livello nazionale) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 i quali disciplinano rispettivamente le modalità di pubblicazione dei bandi di gara nella GUUE e nell'ambito nazionale;

**VISTO** l'articolo 216, comma 11. del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente recita:

*"11. Fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.";*



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**

**ORIGINALE**

VISTO il comma 6, art. 183 del D. Lgs 267/2000, così come modificato dal D. Lgs 129/2014, in base al quale "gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;

RITENUTA la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000;

DATO ATTO di dover dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, decreto e del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, provvedendo alla pubblicazione:

- del bando sulla piattaforma telematica che dovrà essere messa a punto dall'Autorità nazionale Anticorruzione. La pubblicazione degli avvisi e dei bandi sulla piattaforma dovrà avvenire entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte della stessa Autorità e riporterà la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte. Gli avvisi e i bandi rimarranno pubblicati sulla piattaforma ANAC e sul profilo del committente almeno fino alla loro scadenza. Finché la nuova piattaforma ANAC non sarà operativa, gli avvisi e i bandi di gara, vanno pubblicati con le stesse modalità, nella Gazzetta Ufficiale, con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro la cui pubblicazione va effettuata nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori e gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione in Gazzetta o nell'albo pretorio;
- del bando, entro due giorni dalla pubblicazione sulla piattaforma, sul sito internet della stazione appaltante;
- in applicazione di quanto previsto dall'art.29 del codice dei contratti, gli stessi atti saranno pubblicati sulla piattaforma informatica del MIT, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement.
- le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione stessa (art. 216, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 e articolo 5, d.m. 2 dicembre 2016);

VISTO l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

DATO ATTO CHE:

- il Codice Identificativo Gara è: **CIG 7325199172**;
- l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con la deliberazione 21 dicembre 2016, n. 1377, di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017) ha individuato le modalità operative per l'applicazione dei commi citati indicando che il contributo deve essere versato per qualsiasi procedura di selezione del contraente ivi compresa la trattativa privata senza pubblicazione di bando con importo minimo;
- per le procedure di scelta del contraente con base di gara uguale o maggiore a € 40.000,00 E INFERIORE A € 150.000,00, la quota per le stazioni appaltanti è pari ad € 30,00, mentre i partecipanti alla gara sono esentati dal pagamento;
- le modalità per il versamento delle stazioni appaltanti sono:  
**Art. 3 deliberazione del 21.12.2016: "1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso), emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.;**

RITENUTO di riservarsi di liquidare la cifra di € 30,00 dovuta all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con le modalità previste dalle istruzioni operative pubblicate sul sito ANAC, demandando tale attività al competente ufficio di Ragioneria;

DATO ATTO che:

- i requisiti di ordine generale e speciale, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria, di capacità tecnica e professionale nonché dei concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi, sono indicati nel Disciplinare di gara;



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**



**ORIGINALE**

- per la peculiare tipologia del servizio, in attuazione delle disposizioni del Codice degli Appalti, si ritiene di applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo l'attribuzione di 60 punti per l'offerta tecnica e 40 punti per l'offerta economica;
- la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, Determinazione n.7 del 24/11/2011) ha espresso l'avviso che sia preferibile adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio alla specificità ed alla complessità di determinati servizi;
- l'attribuzione di punti 60 per l'offerta tecnica permette di valorizzare pienamente gli aspetti che attengono alla qualità del servizio differenti dal prezzo, mediante l'attribuzione di pesi ai diversi elementi di valutazione, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale, riconoscendo maggior valore alla progettualità rispetto al prezzo;
- la citata Determinazione dell'ANAC afferma che "quando per l'aggiudicazione della gara sia stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante la determinazione della incidenza del prezzo nella valutazione dell'offerta, senza che esista un peso minimo (o massimo) predeterminato per tale criterio, purché la natura propria del criterio, postulante la ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, necessariamente correlato alla specificità di ciascun affidamento, non venga tradita, riconoscendosi al criterio prezzo un peso ponderale sproporzionato rispetto a quello attribuito agli altri criteri da tenere in considerazione nella scelta dell'offerta migliore, invece di combinare il prezzo con tali altri criteri onde assicurare, da un lato, alla stazione appaltante il risultato migliore e più conveniente e, dall'altro, consentire ai partecipanti di confidare in una uniforme valutazione dell'offerta";

PRECISATO che in aderenza all'art.32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 si ritiene di individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, stabilendo di adottare in relazione alla tipologia di intervento ed all'importo delle opere, quale tipologia di gara per l'appalto la "procedura aperta" di cui all'art. 60, comma 1, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., nonché di procedere all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ponendo quali criteri base di valutazione per l'assegnazione dei punteggi i seguenti parametri:

Criterio		Punteggio massimo	
Offerta tecnica (Progettazione dei servizi)	Sistema organizzativo di fornitura del servizio	35	60
	Progetto tecnico	25	
Offerta economica (Ribasso offerto)	Ribasso percentuale offerto sul canone	40	40
<b>Totale</b>		<b>100</b>	

che i predetti criteri di valutazione sono di seguito esplicitati:

**SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FORNITURA DEL SERVIZIO**

In relazione alle logiche e alle modalità operative con cui l'Offerente intende strutturarsi, organizzarsi e quindi gestire il Contratto, saranno valutate - tenendo in considerazione il livello di dettaglio, la chiarezza, l'eshaustività delle trattazioni - la funzionalità e la coerenza con le prescrizioni di capitolato, attraverso la capacità previsionale e progettuale.

Pertanto sarà attribuito un punteggio massimo di **35 punti** suddivisi secondo le voci di seguito dettagliate:

Sez.	Elementi da valutare	Punti	n. massimo di pagine
a.1	Struttura organizzativa e logistica di cui l'Offerente è dotato o della quale intende dotarsi per la gestione dell'appalto in oggetto		



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**

**ORIGINALE**

	Sarà valutata la struttura organizzativa e logistica che l'Offerente detiene o che intende sviluppare. Saranno valutati gli aspetti, e di conseguenza distribuiti i punteggi massimi, di seguito riportati:		
a.1.1	Organizzazione generale che il concorrente detiene o che intende darsi per la gestione dell'appalto, razionale suddivisione delle funzioni, procedure di coordinamento e controllo tra le diverse unità/funzioni, centrali e periferiche e qualifica delle risorse umane dedicate	max 08	30
a.1.2	Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche relative a mezzi, attrezzature, strumenti di indagine, equipaggiamento tecnico, unità mobili attrezzate	max 08	30
a.1.3	Sedi e presidi che saranno utilizzati per l'appalto in oggetto con particolare riferimento alla loro localizzazione geografica per la copertura del territorio oggetto dell'appalto	max 04	30
	<b>Sezione a.1: Totale dei punti al massimo attribuibili e n. massimo di pagine</b>	<b>max 20</b>	<b>max 90</b>
<b>Sez.</b>	<b>Elementi da valutare</b>	<b>Punti</b>	<b>n. massimo di pagine</b>
a.2	<b>Organigramma operativo del servizio</b> Saranno valutate l'organigramma del servizio, le logiche dell'organizzazione del personale (struttura organizzativa) che l'Offerente detiene o che intende sviluppare per rispondere alle richieste di cui al C.S.A. In tale ottica assumono particolare rilievo le risorse professionali detenute, riscontrabili dai curricula del personale medico ed ausiliario e dei collaboratori che saranno utilizzati nell'appalto.	max 10	30
	<b>Sezione a.2: Totale dei punti al massimo attribuibili e n. massimo di pagine</b>	<b>max 10</b>	<b>max 30</b>
<b>Sez.</b>	<b>Elementi da valutare</b>	<b>Punti</b>	<b>n. massimo di pagine</b>
a.3	<b>Procedure di interfacciamento con l'A.C.</b> Saranno valutate le attività che l'Offerente intende effettuare per la gestione del servizio. In tale ambito saranno anche valutate le procedure/modalità di interfacciamento con il Referente Unico ed i Datori di Lavoro del Comune di Ercolano. In particolare saranno valutati gli aspetti, e di conseguenza graduata l'attribuzione del punteggio in rapporto al Piano di comunicazione/informazione che l'Offerente intende proporre per velocizzare e razionalizzare la gestione complessiva del servizio, anche in rapporto alle attività consulenziali in materia di sicurezza sul lavoro.	max 05	30
	<b>Sezione a.3: Totale dei punti al massimo attribuibili e n. massimo di pagine</b>	<b>max 05</b>	<b>max 30</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>35</b>	<b>150</b>

**b) PROGETTO TECNICO**


In relazione agli standard attuativi con cui l'Offerente intende erogare il servizio, alle informazioni tecniche che intende raccogliere ed alle logiche e modalità di stesura e gestione del Piano Dettagliato delle Attività, saranno valutate - tenendo in considerazione il livello di dettaglio, la chiarezza, l'eshaustività delle trattazioni - la funzionalità e la coerenza con le prescrizioni di capitolato, nonché la capacità progettuale.

Pertanto sarà attribuito un punteggio massimo di **25 punti** suddivisi secondo le voci di seguito indicate:

<b>Sez.</b>	<b>Elementi da valutare</b>	<b>Punti</b>	<b>n. massimo di pagine</b>
b.1	<b>Modalità di esecuzione del servizio</b> Obiettivi del servizio ovvero gli obiettivi che il concorrente intende raggiungere, mettendo in evidenza, in base alla sua esperienza, le problematiche che eventualmente riscontrerà nell'erogazione di ciascun servizio e le soluzioni proposte per farvi fronte.	max 16	30
b.1.1	<b>Metodologie e contenuti delle attività ovvero:</b> - gestione delle richieste di intervento; - programmazione delle attività; - strategia di esecuzione degli interventi e standard di servizio offerti per il raggiungimento dello standard qualitativo che si intende assicurare; - reporting e rendicontazione delle attività;	max 12	30
b.1.2	<b>Controllo del servizio ovvero:</b>	max 04	30



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**



**ORIGINALE**

	- metodologie per il controllo quantitativo e qualitativo delle prestazioni erogate (Sistemi di garanzia della qualità offerta); - tecniche e metodologie proposte per il controllo quali/quantitativo delle attività da parte dell'Amministrazione		
	<b>Sezione b.1: Totale dei punti al massimo attribuibili e n. massimo di pagine</b>	max 16	60
<b>Sez.</b>	<b>Elementi da valutare</b>	<b>Punti</b>	<b>n. massimo di pagine</b>
<b>b.2</b>	<b>Migliorie del servizio</b> ovvero indicazione di eventuali proposte migliorative rispetto a quanto richiesto dal C.S.A. (a mero titolo esemplificativo: aumento frequenze, eventuali prestazioni gratuite in occasione di avvenimenti particolari, ecc. )	max 09	30
	<b>Sezione b.2: Totale dei punti al massimo attribuibili e n. massimo di pagine</b>	max 09	30

I singoli argomenti sub b.1 e b.2 della tabella che precede dovranno essere sviluppati in non più di 30 pagine monofronte compresi gli eventuali allegati; il carattere di scrittura dovrà essere preferibilmente di tipo Arial, dimensione 11 punti ed interlinea 1,5.

**C – Ribasso offerto sul canone**

L'offerta dovrà essere presentata utilizzando il modello (Allegato C) allegato al presente disciplinare, precisandosi che va espressa in un importo in Euro inferiore a quello posto a base di gara.

La percentuale di ribasso dovrà essere espressa con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola.

Le singole offerte devono essere espresse in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo indicato nell'offerta in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo espresso in lettere.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto agli importi posti a base di gara o offerte parziali.

**Procedura di aggiudicazione**

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016 secondo i parametri di valutazione:

**Offerta tecnica: Max 60 punti/100**  
**Offerta economica: Max 40 punti /100 per ribasso canone**

E' fissata la soglia di sbarramento di 40 punti e pertanto non verranno aperte le offerte economiche dei concorrenti che non raggiungeranno nella valutazione tecnica il punteggio minimo di 40.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore, ovvero sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio.

$$C(a) = \sum n [W_i \cdot V(a)_i]$$

Dove: C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n= numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub>= peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub>= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn=sommatoria.

I coefficienti V(a)<sub>i</sub> saranno determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari ovvero, i singoli Commissari attribuiranno, per ogni sub elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2, secondo la scala di valori che segue:

OTTIMO da 0,81 a 1,00. La valutazione è enormemente favorevole

DISTINTO da 0,61 a 0,80. La valutazione è fortemente favorevole.

BUONO da 0,41 a 0,60. La valutazione è abbastanza favorevole.

DISCRETO da 0,21 a 0,40. La valutazione è mediamente favorevole.

SUFFICIENTE, da 0,10 a 0,20. La valutazione è leggermente favorevole.

INSUFFICIENTE. Da 0,01 a 0,09. La valutazione è modestamente favorevole.

NON VALUTABILE. 0,00. La valutazione è nulla.



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**

**ORIGINALE**

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la quarta cifra sia maggiore o uguale a cinque.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui sub – criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.

La determinazione del coefficiente  $V(a)_i$  per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura qualitativa – offerta economica – avverrà mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

dove:

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto ai requisiti (i), variabile tra 0 e 1

$R_a$  = Ribasso offerto dal concorrente a

$R_{max}$  = Ribasso dell'offerta più conveniente

Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondando quest'ultima, all'unità superiore ove la terza cifra decimale sia maggiore o uguale a cinque;

**RITENUTO:**

- di stabilire che l'appalto ha un valore massimale triennale complessivo di € 112.649,67 oltre IVA nella misura di legge e ove dovuta ed imposta di bollo nella misura di legge e ove dovuta. Tali prezzi sono comprensivi di tutte le attività oggetto del C.S.A. per una durata complessiva di tre anni. Il compenso è stato così determinato su base annua: b) € 18.383,22 oltre Iva al 22% pari a € 4.044,31 per un totale di € 22.427,53 annui per i servizi di cui all'art. 7 "DESCRIZIONE DELL'APPALTO E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DA ATTIVARE", comma A) del Capitolato Speciale d'Appalto – relativamente ai servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro; a) € 19.166,67 IVA esente + imposta di bollo di € 1,81x4 rate=€7,24=per un totale di € 19.173,91 annue per i servizi di cui all'art. 7 "DESCRIZIONE DELL'APPALTO E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DA ATTIVARE", comma B) del capitolato – relativamente ai servizi di natura medico-sanitaria. L'importo di cui sopra sarà decurtato del ribasso d'asta che l'affidatario del servizio avrà offerto in sede di gara. **ONERI DELLA SICUREZZA:** la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha precisato che sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI e dalla conseguente stima dei costi della sicurezza i servizi di natura intellettuale. Precisazioni: nell'importo a base d'appalto sono comprese tutte le attività indicate negli atti di gara, siano esse svolte o meno presso le sedi del Comune, nonché ogni e qualsiasi spesa che l'affidatario dovrà sopportare per lo svolgimento **MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:** l'appalto è a corpo per tutti i servizi;
- di dare atto che, in considerazione che le prestazioni oggetto del servizio di sorveglianza sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle relative ai corsi di formazione così come analiticamente descritte nel C.s.A. costituiscono servizi di natura intellettuale, per l'esecuzione del presente appalto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori;
- di dare atto altresì che:
  - l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 co. 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016;
  - in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 co. 12 del D.lgs. 50/2016;

**RICHIAMATO** l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni per l'esecuzione degli appalti anche di forniture e servizi, con particolare riferimento alle fasi di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;

**QUANTIFICATI** in € 2.252,99 pari al 2% dell'importo dell'appalto gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**

**ORIGINALE**

**RICHIAMATO** l'art. 53, co. 12 del D.Lgs. 165/2001 in merito all'obbligo di comunicazione degli incarichi conferiti, anche a propri dipendenti, al Dipartimento per la Funzione Pubblica;

**RITENUTO**, altresì, necessario:

- **prenotare** sul capitolo 116 l'impegno di spesa a favore di creditori diversi che saranno indicati successivamente dalla Centrale Unica di Committenza, per la somma complessiva di € 124.804,32 IVA INCLUSA, comprensiva di tasse ed accessori, da imputare negli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020, salvo il più puntuale impegno che verrà formulato a seguito dell'espletamento della gara, secondo la ripartizione della spesa tra i vari esercizi finanziari come da prospetto che segue, per l'affidamento, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica, del servizio di sorveglianza sanitaria, comprensivo degli accertamenti preventivi e periodici al fine della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica nei confronti del personale dipendente e equiparato (assunto o da assumere) del Comune e lo svolgimento di tutte le attività del Medico Competente, secondo la disciplina del Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008 ed anche lo svolgimento della attività di consulenza ed assistenza per l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, nonché l'affidamento dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento di tutto i soggetti per i quali il d.lgs. n. 81/2008 prevede tali attività, nonché per gli addetti alle squadre di primo soccorso, antincendio, evacuazione ecc. per il triennio decorrente in via presuntiva dal 01.01.2018 al 31.12.2020 CIG 7325199172:
  - 2018 € 41.601,44 IVA inclusa;
  - 2019 € 41.601,44 IVA inclusa;
  - 2020 € 41.601,44 IVA inclusa;**TOTALE= € 124.804,32 IVA INCLUSA**
- **prenotare** l'impegno di spesa di € 5.000,00 per spese di pubblicità del bando sul cap. 122 del corrente esercizio finanziario.
- **prenotare** l'impegno di spesa di € 2.252,99 pari al 2% dell'appalto a titolo di incentivo ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul cap. 116;
- **impegnare** la somma di € 30,00 quale contributo in favore dell'ANAC, sul cap. 122 del bilancio corrente che sarà liquidata con MAV online a cura dell'Ufficio di ragioneria;

**VISTA** la seguente documentazione di gara:

- Allegato 1 – Capitolato Speciale d'Appalto;
- Allegato 2 – Schema di contratto d'appalto;
- Allegato 3 – Codice di Comportamento Comune di Ercolano;

**RITENUTO** opportuno nominare, ai sensi degli art. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016 come RUP e Direttore dell'esecuzione per il presente appalto il Funzionario responsabile dell'Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse, sig. Catello Bambi;

**DATO ATTO** che:

- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 6 DPR 62/2013 e del codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti di questa Dirigenza, del Responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse anche potenziale;
- ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. tra i requisiti richiesti alle Ditte offerenti nel C.s.A. è inserito l'obbligo di dichiarare in sede di istanza di partecipazione: *"di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Ercolano – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto del Comune di Ercolano negli ultimi tre anni di servizio"*;
- i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dal d.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune;

**DATO ATTO** della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**

**ORIGINALE**

**PRESO ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**DATO ATTO** che l'appalto in parola è finanziato con le risorse economiche del bilancio comunale;

**VISTI:**

- Il d.lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 1652001 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 19.04.2016, n. 50;
- lo Statuto del Comune;
- l'Ordinamento degli Uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 87 del 10.12.1991;
- la documentazione citata in narrativa;

**VISTO** l'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella L. 213/2012 recante modifiche all'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità. La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

**DATO ATTO** che l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa va resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267/2000;

**D E T E R M I N A**

1. di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che:
  - dalle verifiche effettuate è emerso che è attiva dal 24.04.2015 una Convenzione Consip per la fornitura di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 – Immobili ubicati nelle Regioni Campania, Molise e Puglia, affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese denominato "RTI COM Metodi S.p.A." con sede in via Agostino Bertani, 2 – 20154 MILANO, costituito dalle società: COM Metodi S.p.A. (mandataria) – Deloitte Consulting S.p.a. (mandante);
  - con nota prot. n. 52824 del 08.11. 2016 è stata formulata richiesta preliminare di fornitura al Raggruppamento Temporaneo di Imprese denominato "RTI COM Metodi S.p.A." con sede in via Agostino Bertani, 2 – 20154 MILANO, costituito dalle società: COM Metodi S.p.A. (mandataria) – Deloitte Consulting S.p.a. (mandante), titolare della Convenzione Consip per la fornitura di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 – Immobili ubicati nelle Regioni Campania, Molise e Puglia, attiva dal 24.04.2015;
  - in data 15.12.2016, al prot. n. 59707, è stato registrato il Piano Dettagliato delle Attività predisposto dal RTI con i seguenti costi preventivati dal RTI utilizzando i prezzi Consip: costo per un triennio di € 181.749,29 IVA ESCLUSA, con IVA: € 197.348,34;
  - il costo dell'affidamento dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso nell'Ente era pari per il triennio 01.01.2014 – 31.12.2016 ad € 73.485,36 (settantatremilaquattrocentootantacinque/36) al netto di IVA, ove dovuta e nella misura di legge, notevolmente inferiore al costo preventivato dal RTI COM Metodi S.p.A." con sede in via Agostino Bertani, 2 – 20154 MILANO, costituito dalle società: COM Metodi S.p.A. (mandataria) – Deloitte Consulting S.p.a. (mandante), titolare della Convenzione Consip per la fornitura di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 – Immobili ubicati nelle Regioni Campania, Molise e Puglia per un totale in un triennio di € 181.749,29 IVA ESCLUSA;
  - questa Dirigenza, con nota prot. n. 1208 del 10.01.2017, ha indicato che risultava economicamente vantaggioso per il Comune procedere all'indizione di una procedura di gara autonoma rispetto all'affidamento del servizio al RTI COM Metodi S.p.A.;
3. di non procedere all'affidamento della fornitura di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso al Comune al Raggruppamento Temporaneo di Imprese denominato "RTI COM Metodi S.p.A." con sede in via Agostino Bertani, 2 – 20154 MILANO, costituito dalle società: COM Metodi S.p.A. (mandataria) – Deloitte Consulting S.p.a. (mandante), titolare della Convenzione Consip– Lotto 5 – Immobili ubicati nelle Regioni Campania, Molise e Puglia, attiva dal 24.04.2015, in quanto sussiste la possibilità di ottenere economie dimostrabili attraverso l'acquisizione diretta del servizio, ponendo a



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**



**ORIGINALE**

base di gara prodotti identici ed anche superiori in termini quantitativi rispetto a quelli CONSIP, con prezzi base non superiori a quelli previsti in convenzione;

4. di **dare atto** che:
- con determinazione dirigenziale n. 01/29/163 del 03.07.2017 venne indetta una procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi per un triennio al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di legge in materia di sicurezza sanitaria e sui luoghi di lavoro, con l'acquisizione del CIG 7124633923;
  - che a seguito del mancato perfezionamento della gara da parte della C.U.C. l'ANAC ha eliminato la gara in esecuzione di quanto disposto con la delibera 1 del 11.01.2017, giusta comunicazione e-mail del 27.09.2017;
5. di **prendere atto** di quanto riportato al punto che precede e **revocare**, come ad ogni effetto **revoca** la determinazione dirigenziale n. 01/29/163 del 03.07.2017 adottando contestualmente un nuovo provvedimento di indicazione di procedura di gara, a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario derivante dal mutamento della situazione di fatto;
6. di **affidare all'esterno** il servizio avente ad oggetto, per i motivi indicati in narrativa che si intendono fedelmente ed integralmente ritrascritti;
- l'attività di consulenza, di coordinamento e d'indirizzo ai fini di una corretta applicazione delle norme da parte dei responsabili indicati dal Comune per l'espletamento delle funzioni previste dalle norme stesse (Dirigenti datori di lavoro, Preposti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.);
  - l'aggiornamento del "Documento di Valutazione del Rischio" di cui all'art 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nel rispetto in ogni caso di quanto stabilito dall'art. 28 del citato decreto e ferma restando la non delegabilità da parte dei Dirigenti datori di lavoro della valutazione del rischio;
  - il "Servizio di Prevenzione e Protezione" di cui agli artt. da 31 a 35 del d.Lgs. 81/2008 (con la nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione che deve possedere i requisiti professionali di cui all'articolo 32 del d.lgs. 81/08 integrato dal d.lgs. 106/09 ossia deve "... essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali...Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.");
  - l'attività di "Informazione, Formazione e Addestramento" del personale dipendente ed equiparati e dei loro rappresentanti (di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
  - la tenuta e l'aggiornamento dei piani di emergenza, antincendio e di evacuazione (D.M. 10/3/1998).
  - la sorveglianza sanitaria in favore di tutti i dipendenti comunali ed equiparati;
  - la designazione del Medico Competente da nominare a cura del Sindaco. L'aggiudicatario è tenuto a proporre per il ruolo di Medico Competente un professionista in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sorveglianza sanitaria.
7. di **procedere** all'appalto mediante gara sotto soglia comunitaria con procedura aperta ai sensi dell'art. 60, co. 1, D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 3 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria, comprensivo degli accertamenti preventivi e periodici al fine della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica nei confronti del personale dipendente e equiparato (assunto o da assumere) del Comune e lo svolgimento di tutte le attività del Medico Competente, secondo la disciplina del Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008 ed anche lo svolgimento della attività di consulenza ed assistenza per l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal d.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, nonché l'affidamento dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento di tutto i soggetti per i quali il d.Lgs. n. 81/2008 prevede tali attività, nonché per gli addetti alle squadre di primo soccorso, antincendio, evacuazione ecc. per il triennio decorrente in via presuntiva dal 01.01.2018 al 31.12.2020, come descritto nel capitolato tecnico;
8. di **stabilire** che l'appalto ha un valore massimale triennale complessivo di € 112.649,67 oltre IVA nella misura di legge e ove dovuta ed imposta di bollo nella misura di legge e ove dovuta. Tali prezzi sono comprensivi di tutte le attività oggetto del C.S.A. per una durata



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**

**ORIGINALE**

complessiva di tre anni. Il compenso è stato così determinato su base annua: b) € 18.383,22 oltre Iva al 22%. pari a € 4.044,31 per un totale di € 22.427,53 annui per i servizi di cui all'art. 7 "DESCRIZIONE DELL'APPALTO E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DA ATTIVARE", comma A) del Capitolato Speciale d'Appalto- relativamente ai servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro; a) € 19.166,67 IVA esente + imposta di bollo di € 1,81x4 rate=€7,24=per un totale di € 19.173,91 annue per i servizi di cui all'art. 7 "DESCRIZIONE DELL'APPALTO E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DA ATTIVARE", comma B) del capitolato - relativamente ai servizi di natura medico-sanitaria. L'importo di cui sopra sarà decurtato del ribasso d'asta che l'affidatario del servizio avrà offerto in sede di gara. **ONERI DELLA SICUREZZA:** la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha precisato che sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI e dalla conseguente stima dei costi della sicurezza i servizi di natura intellettuale. Precisazioni: nell'importo a base d'appalto sono comprese tutte le attività indicate negli atti di gara, siano esse svolte o meno presso le sedi del Comune, nonché ogni e qualsiasi spesa che l'affidatario dovrà sopportare per lo svolgimento **MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:** l'appalto è a corpo per tutti i servizi;

9. di dare atto che, in considerazione che le prestazioni oggetto del servizio di sorveglianza sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle relative ai corsi di formazione così come analiticamente descritte nel C.s.A. costituiscono servizi di natura intellettuale, per l'esecuzione del presente appalto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori;
10. di dare atto altresì che:
  - l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 co. 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016;
  - in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 co. 12 del D.lgs. 50/2016;
11. di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di ERCOLANO – PORTICI – SAN GIORGIO A CREMANO – SAN SEBASTIANO AL VESUVIO della Provincia di Napoli di cui alla convenzione del 25.05.2016 di espletare la procedura in oggetto;
12. di dare atto dei seguenti elementi essenziali dell'appalto ai sensi di quanto disposto dall'art. 192 TUEL così come segue:
  - fine del contratto: si intende procedere all'affidamento triennale del servizio di sorveglianza sanitaria, comprensivo degli accertamenti preventivi e periodici al fine della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica nei confronti del personale dipendente e equiparato (assunto o da assumere) del Comune e lo svolgimento di tutte le attività del Medico Competente, secondo la disciplina del Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008 ed anche lo svolgimento della attività di consulenza ed assistenza per l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, nonché l'affidamento dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento di tutto i soggetti per i quali il d.lgs. n. 81/2008 prevede tali attività, nonché per gli addetti alle squadre di primo soccorso, antincendio, evacuazione ecc., come descritto nel capitolato tecnico e relativi allegati;
  - oggetto del contratto: gestione integrata dei servizi comunali relativi al servizio di sorveglianza sanitaria, comprensivo degli accertamenti preventivi e periodici al fine della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica nei confronti del personale dipendente e equiparato (assunto o da assumere) del Comune e lo svolgimento di tutte le attività del Medico Competente, secondo la disciplina del Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008 ed anche lo svolgimento della attività di consulenza ed assistenza per l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, nonché l'affidamento dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento di tutto i soggetti per i quali il d.lgs. n. 81/2008 prevede tali attività, nonché per gli addetti alle squadre di primo soccorso, antincendio, evacuazione ecc. come meglio descritti nel capitolato tecnico e relativi allegati per un triennio che decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio del servizio, in via presuntiva dal 01.01.2018 al 31.12.2020;
  - forma del contratto: il contratto sarà stipulato tra l'aggiudicatario ed il Comune di Ercolano mediante forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nello schema approvato con il presente atto, a corpo per gli interventi a canone individuati nel C.s.A; lo stesso decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio del servizio;
  - clausole essenziali: di cui alla documentazione di gara;
  - scelta del contraente: procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60, co.1, del d.lgs. n. 50/2016 da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co. 3 del d.lgs. n. 50/2016 sulla base dei seguenti criteri per l'assegnazione dei punteggi:

Punteggio massimo



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
Città Metropolitana di Napoli  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**



ORIGINALE

Criterio			
Offerta tecnica (Progettazione dei servizi)	Sistema organizzativo di fornitura del servizio	35	60
	Progetto tecnico	25	
Offerta economica (Ribasso offerto)	Ribasso percentuale offerto sul canone	40	40
<b>Totale</b>		<b>100</b>	

**SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FORNITURA DEL SERVIZIO**

In relazione alle logiche e alle modalità operative con cui l'Offerente intende strutturarsi, organizzarsi e quindi gestire il Contratto, saranno valutate - tenendo in considerazione il livello di dettaglio, la chiarezza, l'eshaustività delle trattazioni - la funzionalità e la coerenza con le prescrizioni di capitolato, attraverso la capacità previsionale e progettuale.

Pertanto sarà attribuito un punteggio massimo di **35 punti** suddivisi secondo le voci di seguito dettagliate:

Sez.	Elementi da valutare	Punti	n. massimo di pagine
<b>a.1</b>	<b>Struttura organizzativa e logistica di cui l'Offerente è dotato o della quale intende dotarsi per la gestione dell'appalto in oggetto</b> Sarà valutata la struttura organizzativa e logistica che l'Offerente detiene o che intende sviluppare. Saranno valutati gli aspetti, e di conseguenza distribuiti i punteggi massimi, di seguito riportati:		
a.1.1	Organizzazione generale che il concorrente detiene o che intende darsi per la gestione dell'appalto, razionale suddivisione delle funzioni, procedure di coordinamento e controllo tra le diverse unità/funzioni, centrali e periferiche e qualifica delle risorse umane dedicate	max 08	30
a.1.2	Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche relative a mezzi, attrezzature, strumenti di indagine, equipaggiamento tecnico, unità mobili attrezzate	max 08	30
a.1.3	Sedi e presidi che saranno utilizzati per l'appalto in oggetto con particolare riferimento alla loro localizzazione geografica per la copertura del territorio oggetto dell'appalto	max 04	30
<b>Sezione a.1: Totale dei punti al massimo attribuibili e n. massimo di pagine</b>		<b>max 20</b>	<b>max 90</b>
Sez.	Elementi da valutare	Punti	n. massimo di pagine
<b>a.2</b>	<b>Organigramma operativo del servizio</b> Saranno valutate l'organigramma del servizio, le logiche dell'organizzazione del personale (struttura organizzativa) che l'Offerente detiene o che intende sviluppare per rispondere alle richieste di cui al C.S.A. In tale ottica assumono particolare rilievo le risorse professionali detenute, riscontrabili dai curricula del personale medico ed ausiliario e dei collaboratori che saranno utilizzati nell'appalto.	max 10	30
<b>Sezione a.2: Totale dei punti al massimo attribuibili e n. massimo di pagine</b>		<b>max 10</b>	<b>max 30</b>
Sez.	Elementi da valutare	Punti	n. massimo di pagine



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**

**ORIGINALE**

a.3	<b>Procedure di interfacciamento con l'A.C.</b> Saranno valutate le attività che l'Offerente intende effettuare per la gestione del servizio. In tale ambito saranno anche valutate le procedure/modalità di interfacciamento con il Referente Unico ed i Datori di Lavoro del Comune di Ercolano. In particolare saranno valutati gli aspetti, e di conseguenza graduata l'attribuzione del punteggio in rapporto al Piano di comunicazione/informazione che l'Offerente intende proporre per velocizzare e razionalizzare la gestione complessiva del servizio, anche in rapporto alle attività consulenziali in materia di sicurezza sul lavoro.	max 05	30
<b>Sezione a.3: Totale dei punti al massimo attribuibili e n. massimo di pagine</b>		<b>max 05</b>	<b>max 30</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>35</b>	<b>150</b>

**b) PROGETTO TECNICO**

In relazione agli standard attuativi con cui l'Offerente intende erogare il servizio, alle informazioni tecniche che intende raccogliere ed alle logiche e modalità di stesura e gestione del Piano Dettagliato delle Attività, saranno valutate - tenendo in considerazione il livello di dettaglio, la chiarezza, l'eshaustività delle trattazioni - la funzionalità e la coerenza con le prescrizioni di capitolato, nonché la capacità progettuale.

Pertanto sarà attribuito un punteggio massimo di **25 punti** suddivisi secondo le voci di seguito indicate:

Sez.	Elementi da valutare	Punti	n. massimo di pagine
b.1	<b>Modalità di esecuzione del servizio</b> <b>Obiettivi del servizio</b> ovvero gli obiettivi che il concorrente intende raggiungere, mettendo in evidenza, in base alla sua esperienza, le problematiche che eventualmente risconterà nell'erogazione di ciascun servizio e le soluzioni proposte per farvi fronte.	max 16	30
b.1.1	<b>Metodologie e contenuti delle attività</b> ovvero: - gestione delle richieste di intervento; - programmazione delle attività; - strategia di esecuzione degli interventi e standard di servizio offerti per il raggiungimento dello standard qualitativo che si intende assicurare; - reporting e rendicontazione delle attività;	max 12	30
b.1.2	<b>Controllo del servizio</b> ovvero: - metodologie per il controllo quantitativo e qualitativo delle prestazioni erogate (Sistemi di garanzia della qualità offerta); - tecniche e metodologie proposte per il controllo quali/quantitativo delle attività da parte dell'Amministrazione	max 04	30
<b>Sezione b.1: Totale dei punti al massimo attribuibili e n. massimo di pagine</b>		<b>max 16</b>	<b>60</b>
Sez.	Elementi da valutare	Punti	n. massimo di pagine
b.2	<b>Migliorie del servizio</b> ovvero indicazione di eventuali proposte migliorative rispetto a quanto richiesto dal C.S.A. (a mero titolo esemplificativo: aumento frequenze, eventuali prestazioni gratuite in occasione di avvenimenti particolari, ecc.)	max 09	30
<b>Sezione b.2: Totale dei punti al massimo attribuibili e n. massimo di pagine</b>		<b>max 09</b>	<b>30</b>

I singoli argomenti sub b.1 e b.2 della tabella che precede dovranno essere sviluppati in non più di 30 pagine monofronte compresi gli eventuali allegati; il carattere di scrittura dovrà essere preferibilmente di tipo Arial, dimensione 11 punti ed interlinea 1,5.

**C – Ribasso offerto sul canone**

L'offerta dovrà essere presentata utilizzando il **modello (Allegato C)** allegato al presente disciplinare, precisandosi che va espressa in un importo in Euro inferiore a quello posto a base di gara.

La percentuale di ribasso dovrà essere espressa con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola.

Le singole offerte devono essere espresse in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo indicato nell'offerta in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo espresso in lettere.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto agli importi posti a base di gara o offerte parziali.



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**



**ORIGINALE**

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016 secondo i parametri di valutazione:

**Offerta tecnica: Max 60 punti/100**  
**Offerta economica: Max 40 punti /100 per ribasso canone**

E' fissata la soglia di sbarramento di 40 punti e pertanto non verranno aperte le offerte economiche dei concorrenti che non raggiungeranno nella valutazione tecnica il punteggio minimo di 40.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore, ovvero sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio.

$$C(a) = \sum n [W_i \cdot V(a)_i]$$

Dove: C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n= numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub>= peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub>= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn=sommatoria.

I coefficienti V(a)<sub>i</sub> saranno determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari ovvero, i singoli Commissari attribuiranno, per ogni sub elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2, secondo la scala di valori che segue:

OTTIMO da 0,81 a 1,00. La valutazione è enormemente favorevole

DISTINTO da 0,61 a 0,80. La valutazione è fortemente favorevole.

BUONO da 0,41 a 0,60. La valutazione è abbastanza favorevole.

DISCRETO da 0,21 a 0,40. La valutazione è mediamente favorevole.

SUFFICIENTE, da 0,10 a 0,20. La valutazione è leggermente favorevole.

INSUFFICIENTE. Da 0,01 a 0,09. La valutazione è modestamente favorevole.

NON VALUTABILE. 0,00. La valutazione è nulla.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la quarta cifra sia maggiore o uguale a cinque.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui sub – criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.

La determinazione del coefficiente V(a)<sub>i</sub> per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura qualitativa – offerta economica – avverrà mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

dove:

V(a)<sub>i</sub>= coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto ai requisiti (i), variabile tra 0 e 1

R<sub>a</sub>= Ribasso offerto dal concorrente a

R<sub>max</sub>= Ribasso dell'offerta più conveniente

Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondando quest'ultima, all'unità superiore ove la terza cifra decimale sia maggiore o uguale a cinque;

13. di nominare, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs 50/2016 come RUP e Direttore dell'esecuzione per il presente appalto il Funzionario responsabile dell'Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse, sig. Catello Bambi



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**

**ORIGINALE**

14. di **quantificare** in € 2.252,99 pari al 2% dell'importo dell'appalto gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
15. di **dare atto** che:
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 6 DPR 62/2013 e del codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti di questa Dirigenza, del Responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse anche potenziale;
  - ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. tra i requisiti richiesti alle Ditte offerenti nel C.s.A. è inserito l'obbligo di dichiarare in sede di istanza di partecipazione: *"di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Ercolano – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto del Comune di Ercolano negli ultimi tre anni di servizio"*;
  - i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dal d.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune;
16. di **approvare** il seguente quadro economico dell'appalto in oggetto:

<b>SERVIZI A CANONE A BASE D'APPALTO (IN EURO)</b>	
Servizio Tecnico di Gestione Integrata della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro negli immobili comunali e dei dipendenti	€ 112.649,67
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0,00
<b>Totale importo canone triennio a base d'asta</b>	<b>€ 112.649,67</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Spese per pubblicità	€ 5.000,00
Contributo ANAC	€ 30,00
incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 2.252,99
<b>IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO</b>	<b>€ 119.932,66</b>

17. di **dare atto** che:
- il Codice Identificativo Gara è: **CIG 7325199172**;
  - l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con la deliberazione 21 dicembre 2016, n. 1377, di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017) ha individuato le modalità operative per l'applicazione dei commi citati indicando che il contributo deve essere versato per qualsiasi procedura di selezione del contraente ivi compresa la trattativa privata senza pubblicazione di bando con importo minimo;
  - per le procedure di scelta del contraente con base di gara uguale o maggiore a € 40.000,00 E INFERIORE A € 150.000,00, la quota per le stazioni appaltanti è pari ad € 30,00, mentre i partecipanti alla gara sono esentati dal pagamento;
  - le modalità per il versamento delle stazioni appaltanti sono:
    - **Art. 3 deliberazione del 21.12.2016:** *"1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso), emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.;*
18. di **riservarsi** di liquidare la cifra di € 30,00 dovuta all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con le modalità previste dalle istruzioni operative pubblicate sul sito ANAC, demandando tale attività al competente ufficio di Ragioneria;
19. di **quantificare** la somma necessaria al finanziamento dell'iniziativa in complessivi € 132.087,31 di cui € 112.649,67= (I.V.A. esclusa) - € 124.804,32 IVA INCLUSA riferiti all'importo a base di gara, € 5.000,00 = spese di pubblicità, € 2.252,99= incentivi art. 113 del d.lgs. 50/2016 ed € 30,00 = contributo ANAC;
20. di **approvare** la seguente documentazione di gara:
- Allegato 1 – Capitolato Speciale d'Appalto;
  - Allegato 2 – Schema di contratto d'appalto;
  - Allegato 3 – Codice di Comportamento Comune di Ercolano;



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**



**ORIGINALE**

21. di stabilire che il bando di gara, in relazione alla natura, all'oggetto e all'importo dell'appalto, sarà pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 29 e art. 73 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per gli appalti sotto soglia comunitaria per giorni 35 (trentacinque) consecutivi, salvo diverse determinazioni che la CUC riterrà utili adottare:
- sulla G.U.R.I. V<sup>a</sup> Serie Speciale Contratti Pubblici
  - sul profilo di committenza della stazione appaltante: [www.comune.ercolano.na.it](http://www.comune.ercolano.na.it);
  - all'albo pretorio informatico del Comune di Ercolano;
22. di pubblicare il Capitolato Speciale d'Appalto, il Bando di gara, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, anche al fine di garantire ai soggetti partecipanti alla gara l'accesso libero, diretto e completo ai medesimi atti, oltre a quanto stabilirà la CUC, anche sul sito internet del Comune di Ercolano all'indirizzo <http://www.comune.ercolano.na.it>;
23. di allegare alla presente quali sue parti integranti e sostanziali la documentazione di seguito indicata:
- Allegato 1 – Capitolato Speciale d'Appalto;
  - Allegato 2 – Schema di contratto d'appalto;
  - Allegato 3 – Codice di Comportamento Comune di Ercolano;
24. di prenotare sul capitolo 116 l'impegno di spesa a favore di creditori diversi che saranno indicati successivamente dalla Centrale Unica di Committenza, per la somma complessiva di € 124.804,32 IVA INCLUSA, comprensiva di tasse ed accessori, da imputare negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, salvo il più puntuale impegno che verrà formulato a seguito dell'espletamento della gara, secondo la ripartizione della spesa tra i vari esercizi finanziari come da prospetto che segue, per l'affidamento, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica, del servizio di sorveglianza sanitaria, comprensivo degli accertamenti preventivi e periodici al fine della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica nei confronti del personale dipendente e equiparato (assunto o da assumere) del Comune e lo svolgimento di tutte le attività del Medico Competente, secondo la disciplina del Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008 ed anche lo svolgimento della attività di consulenza ed assistenza per l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, nonché l'affidamento dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento di tutto i soggetti per i quali il d.lgs. n. 81/2008 prevede tali attività, nonché per gli addetti alle squadre di primo soccorso, antincendio, evacuazione ecc. per il triennio decorrente in via presuntiva dal 01.01.2018 al 31.12.2020 CIG 7325199172:
- 2018 € 41.601,44 IVA inclusa;
  - 2019 € 41.601,44 IVA inclusa;
  - 2020 € 41.601,44 IVA inclusa;
- TOTALE= € 124.804,32 IVA INCLUSA**
25. di prenotare l'impegno di spesa di € 5.000,00 per spese di pubblicità del bando sul cap. 122 del corrente esercizio finanziario;
26. di prenotare l'impegno di spesa di € 2.252,99 pari al 2% dell'appalto a titolo di incentivo ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul cap. 116;
27. di impegnare la somma di € 30,00 quale contributo in favore dell'ANAC, sul cap. 122 del bilancio corrente che sarà liquidata con MAV online a cura dell'Ufficio di ragioneria;
28. di dare atto che:
- possono presentare ricorso avverso il presente provvedimento tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiamo interesse e cioè tutti coloro che, ritenendosi lesi da esso, abbiano interesse al suo annullamento, a norma degli artt. 1 e 8 del D.P.R. 1199/1971;
  - è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il dirigente che le ha adottate. Il ricorso deve essere proposto, in carta legale o resa legale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio; decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, attestata dal timbro dell'URP- Archivio e Protocollo, senza che il dirigente abbia comunicato la decisione, il ricorso stesso si intende respinto. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività della presente determinazione dirigenziale;
  - sono altresì ammessi gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge: ricorso al TAR della Campania entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio, nei termini e nei modi di legge; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199;



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
**SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE**  
**SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE**  
**ORGANIZZAZIONE E METODO**

**ORIGINALE**

29. di **accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nelle tabelle che precedono è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
30. di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
31. di **attestare**, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
32. di **attestare** l'assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Ente in capo al dipendente che ha istruito il procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente atto finale;
33. di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
34. di **attestare** che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse - O.M.; che l'atto non ha come destinatario parenti o affini di Amministratori o dipendenti dell'Ente; che l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico;
35. di **trasmettere** copia del presente atto, unitamente alla documentazione ad esso allegata, alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di ERCOLANO - PORTICI - SAN GIORGIO A CREMANO - SAN SEBASTIANO AL VESUVIO della Provincia di Napoli, sita alla via Campitelli, 11- Portici (NA) cap. 80055 - ITALIA;
36. di **trasmettere**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 6 della L. 448/2001, copia del presente atto agli organi di revisione contabile, affinché possano procedere all'esercizio delle funzioni di controllo loro spettanti;
37. di **dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL FUNZIONARIO  
 Catello Bambi

IL DIRIGENTE  
 dott. Francesco Zenti





**PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ERCOLANO (NA), COMPRESIVO DEL SERVIZIO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" (RSPP), MEDICO COMPETENTE E FORMAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I. E ACCORDO STATO REGIONI DEL 21.12.2011  
CIG 7325199172**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Ercolano,

IL R.U.P.  
Il Funzionario  
Catello Bambi



#### ARTICOLO 1- PREMESSA

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, aggiornato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39, il Datore di lavoro è obbligato ad assicurare il Servizio Tecnico di Gestione Integrata della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro negli immobili comunali e dei dipendenti. L'obbligo comprende l'espletamento di tutte le prestazioni ed i servizi dei disposti normativi di cui al precitato d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ivi compreso il Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di Medico Competente e la formazione del personale dipendente ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 ed art. 36 del d.lgs. n. 81/2008.

L'affidamento del Servizio, nel rispetto dei principi di trasparenza, prevede una selezione pubblica con procedura aperta per individuare il soggetto cui affidare l'appalto.

La Città di Ercolano è individuata nel prosieguo del presente documento come: "Comune", "Ente", "Committente". L'affidatario del servizio è individuato nel prosieguo del presente documento come: "Affidatario" "Aggiudicatario", "Impresa" o "Ditta".

#### ARTICOLO 2 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Città di Ercolano, Corso Resina, 39 – 80056 ERCOLANO (NA), tel+39 0817881111+39-0817881214 fax+39-0817881214; [www.comune.ercolano.na.it](http://www.comune.ercolano.na.it) – PEC: [protocollo.ercolano@legalmail.it](mailto:protocollo.ercolano@legalmail.it) –

Settore Affari Generali e Pianificazione - Sezione Responsabile: Gestione e Sviluppo delle Risorse –Organizzazione e Metodi

Responsabile del procedimento: sig. **Catello BAMBI**

#### ARTICOLO 3 – OGGETTO – DEFINIZIONI – CATEGORIA DEI SERVIZI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del "Servizio Tecnico di Gestione Integrata della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro negli immobili comunali e dei dipendenti" comprensivo del Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di Medico Competente e la formazione del personale dipendente ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 ed art. 36 del d.lgs. n. 81/2008 per tutti i dipendenti comunali.

**CATEGORIA DEI SERVIZI:** Appalto di servizi – Categoria di servizi: Categoria n. 25 – Servizi sanitari e sociali (CPC 93). CPV: 85121100-4 Servizi medici generici; 79417000-0 Servizi di consulenza in materia di sicurezza- Oggetti complementari CPV: 80550000-4 Servizi di formazione in materia di sicurezza;

#### ARTICOLO 4 – DURATA

La durata dell'appalto è triennale (36 mesi) e decorre dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio che potrà avvenire anche sotto le riserve di legge. Per quanto qui non indicato si rinvia al Disciplinare di Gara.

La consegna del servizio alla Impresa da parte della S.A. dovrà risultare da apposito verbale che potrà essere sottoscritto anche antecedentemente alla stipula del relativo contratto d'appalto e sotto riserva di legge.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad iniziare il servizio immediatamente dalla data di consegna su disposizione della stazione appaltante.

Alla sua scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato alle medesime condizioni, nelle more del perfezionamento della nuova procedura d'appalto tesa ad individuare il nuovo appaltatore per mesi sei e per un importo presunto di € 18.774,95; il canone mensile sarà, in ogni caso, pari ad un dodicesimo del canone annuale.

#### ARTICOLO 5 – IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO

Importo stimato da porre a base d'asta per la durata dell'appalto pari ad anni 3, è determinato in € 112.649,67 onnicomprensivo di rimborso spese ed ogni e qualsiasi onere riflesso, oltre IVA nella misura di legge.

**IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE DELL'APPALTO:** € 112.649,67 = (I.V.A. esclusa) di cui:

SERVIZI A CANONE A BASE D'APPALTO (IN EURO)	
Servizio Tecnico di Gestione Integrata della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro negli immobili comunali e dei dipendenti	€ 112.649,67
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0,00
<b>A) Totale importo canone quadriennio a base d'asta</b>	<b>€ 112.649,67</b>



L'appalto ha un valore massimale triennale complessivo di € 1.12.649,67 oltre IVA nella misura di legge e ove dovuta ed imposta di bollo nella misura di legge e ove dovuta.

Tali prezzi sono comprensivi di tutte le attività oggetto del presente capitolato per una durata complessiva di tre anni.

Il compenso è stato così determinato su base annua:

b) € 18.383,22 oltre Iva al 22% pari a € 4.044,31 per un totale di € 22.427,53 annui per i servizi di cui all'art. 7 "DESCRIZIONE DELL'APPALTO E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DA ATTIVARE", comma A) del presente Capitolato Speciale d'Appalto – relativamente ai servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

a) € 19.166,67 IVA esente + imposta di bollo di € 1,81x4 rate=€7,24=per un totale di € 19.173,91 annue per i servizi di cui all'art. 7 "DESCRIZIONE DELL'APPALTO E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DA ATTIVARE", comma B) del presente capitolato – relativamente ai servizi di natura medico-sanitaria.

L'importo di cui sopra sarà decurtato del ribasso d'asta che l'affidatario del servizio avrà offerto in sede di gara.

**ONERI DELLA SICUREZZA:** la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha precisato che sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI e dalla conseguente stima dei costi della sicurezza i servizi di natura intellettuale.

**Precisazioni:** nell'importo a base d'appalto sono comprese tutte le attività indicate negli atti di gara, siano esse svolte o meno presso le sedi del Comune, nonché ogni e qualsiasi spesa che l'affidatario dovrà sopportare per lo svolgimento

**MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:** l'appalto è a corpo per tutti i servizi.

**FINANZIAMENTO:** L'appalto in questione è finanziato con i fondi del bilancio comunale.

#### ARTICOLO 6 - ESTENSIONE/RIDUZIONE DELL'APPALTO

Il Comune si riserva, nel corso della durata contrattuale, la facoltà di aumentare o diminuire l'appalto, nell'ambito del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo n.106, comma 12 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

#### ARTICOLO 7 – DESCRIZIONE DELL'APPALTO E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DA ATTIVARE

Il Servizio consiste nello svolgimento di tutte le attività previste ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro degli immobili comunali e dei dipendenti comunali, in particolare ai sensi degli articoli dal 31 a 37 del precitato decreto per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nel rispetto delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

L'Aggiudicatario è tenuto, fra l'altro, a mettere a disposizione:

- personale medico specializzato abilitato a ricoprire il ruolo di Medico Competente per l'esecuzione di tutti gli adempimenti ad esso demandati dalla normativa vigente per la sorveglianza sanitaria di tutto il personale del Comune, ai sensi e per gli effetti della normativa recata in materia dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il Medico Competente deve possedere i requisiti professionali di cui all'articolo 38 del d.lgs. 81/08 integrato dal d.lgs. 106/09 ossia deve avere uno tra i seguenti requisiti:
  - a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  - b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  - c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  - d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/08, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 81/08. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

- n. 1 unità mobile attrezzata per l'espletamento delle visite mediche previste dal presente capitolato e dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. da posizionare presso le sedi delle strutture del Comune;
- personale medico e personale infermieristico specializzato per la formazione degli addetti al pronto soccorso.

All'Aggiudicatario sono affidati quindi tutti i compiti e le funzioni previste dalla normativa citata in materia di sicurezza, in particolare in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro in tutti i luoghi di lavoro dell'Ente, esclusi i cantieri mobili e temporanei, ed in particolare:



- l'attività di consulenza, di coordinamento e d'indirizzo ai fini di una corretta applicazione delle norme da parte dei responsabili indicati dal Comune per l'espletamento delle funzioni previste dalle norme stesse (Dirigenti datori di lavoro, Preposti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.);
- l'aggiornamento del "Documento di Valutazione del Rischio" di cui all'art 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nel rispetto in ogni caso di quanto stabilito dall'art. 28 del citato decreto e ferma restando la non delegabilità da parte dei Dirigenti datori di lavoro della valutazione del rischio;
- il "Servizio di Prevenzione e Protezione" di cui agli artt. da 31 a 35 del d.Lgs. 81/2008 (con la nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione che deve possedere i requisiti professionali di cui all'articolo 32 del d.lgs. 81/08 integrato dal d.lgs. 106/09 ossia deve "... essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali... Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.");
- l'attività di "Informazione, Formazione e Addestramento" del personale dipendente ed equiparati e dei loro rappresentanti (di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
- la tenuta e l'aggiornamento dei piani di emergenza, antincendio e di evacuazione (D.M. 10/3/1998).
- la sorveglianza sanitaria in favore di tutti i dipendenti comunali ed equiparati;
- la designazione del Medico Competente da nominare a cura del Sindaco. L'aggiudicatario è tenuto a proporre per il ruolo di Medico Competente un professionista in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sorveglianza sanitaria.

Con riferimento all'incarico di Medico Competente e di R.S.P.P. l'Aggiudicatario potrà proporre, personale alle proprie dipendenze ovvero liberi professionisti legati allo stesso da rapporti di collaborazione alla data di presentazione dell'offerta.

L'affidatario in sede di gara, dovrà comunicare i nominativi del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nella offerta tecnica, allegando ai curricula i titoli richiesti.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina l'affidamento delle seguenti prestazioni e servizi:

**A. Sicurezza nei luoghi di lavoro:**

**1) Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori – Aggiornamento.**

La Città di Ercolano è dotata del D.V.R. redatto nell'anno 2008 ed aggiornato costantemente negli anni successivi, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008.

L'aggiudicatario dovrà provvedere entro 90 gg. dall'inizio del servizio alla verifica dello stato dei luoghi di lavoro ed all'aggiornamento del D.V.R.

I luoghi di lavoro sono di seguito riportati:

Numero di lavoratori addetti ad attività di ufficio e il numero di lavoratori addetti ad attività NON assimilabili a quelle di ufficio per ciascuna sede			
Città	Indirizzo	Mq	Totale Lavoratori
Ercolano	Palazzo di città – Corso Resina n° 39	1.634	69
Ercolano	Palazzo Borsellino – Via G. Marconi n. 39	3.019	50
Ercolano	Via IV Novembre n. 44 (M.A.V.)	340	7
Ercolano	Scuola materna comunale – Via G. Marconi 18	2.785	20
Ercolano	Polizia Municipale – Viso Posta n. 8	1.760	50
Ercolano	Villa Maiuri . Via Gen. G. Niglio 23	400	16
Ercolano	Servizi cimiteriali – Via Fossogrande 1	7.010	5
Ercolano	UTT segnaletica e custodia impianti – Via dei Paniri	100	7



Ercolano	Servizi per la manutenzione del verde – Corso Resina 322/bis	170	11
Ercolano	Villa Ruggiero – Via A. Rossi n. 42	635	36
Ercolano	Servizi di protezione ambientale – Via Aveta 6	288	16
Ercolano	Stadio Comunale "R. Solaro" – Via Doglie	1.662	0
Ercolano	Centro Sociale anziani radici della memoria – Piazza Pugliano	60	0
Ercolano	Centro Sociale anziani radici della memoria – Via Aldo Moro 31	420	0
Ercolano	Centro Operativo Comunale – Via Doglie c/o SMS Iaccarino	250	0
Ercolano	Punto Informazione turistica – Corso Resina, vecchio ingresso Scavi archeologici	50	0
Ercolano	Parco inferiore di Villa favorita – Via G. D'Annunzio	70	3
<b>Totale</b>		<b>20.653</b>	<b>290</b>

Durante l'intera durata dell'affidamento l'aggiudicatario dovrà costantemente tenere aggiornato il D.V.R. del Comune.

In ogni caso il D.V.R. dovrà prevedere:

- la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 28, commi 1, 2, dalla lettera a) alla lettera f), e comma 3 del D. Lgs 81/2008;
- la redazione del Piano di emergenza ai sensi del D.M. 10/03/1998 con allegate planimetrie aggiornate;
- l'effettuazione della prova di evacuazione per tutti gli edifici di cui al presente avviso;
- la redazione delle Planimetrie particolareggiate con indicazione di sicurezza, mezzi di estinzione, via di fuga e norme di comportamento;
- ogni e qualsiasi altro adempimento specifico previsto in materia dalle disposizioni vigenti in materia anche quelle entrate in vigore successivamente all'affidamento.

Il documento di aggiornamento del DVR dovrà tenere conto delle situazioni esistenti, evidenziare eventuali difformità rispetto ai dettami delle norme previgenti ed alle norme di buona tecnica e valutare attentamente i rischi, differenziando il documento per le diverse aree d'indagine e/o presidi di lavoro, nonché per le diverse categorie di lavoratori.

Il documento globale di valutazione dovrà indicare dettagliatamente tutte le situazioni fuori norma che dovranno consentire al Datore di Lavoro di dare immediata attuazione alla fase successiva di adeguamento.

La consulenza è resa anche ai fini della predisposizione dei D.U.V.R.I. per le gare di appalto dell'Ente, di cui alla vigente normativa in materia.

Il servizio ricomprende anche:

- i Servizi per l'attuazione degli adempimenti;
- i Servizi e l'assistenza per l'implementazione del sistema di sicurezza dell'Ente;
- la verifica del sistema di sicurezza dell'Ente;
- la predisposizione di documenti, schede e questionari necessari per la redazione dei Piani;
- sopralluoghi;
- piani di adeguamento e/o di miglioramento;
- assistenza alla direzione dei Lavori relativi alle misure individuate;
- assistenza in caso di ispezioni degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro)

## 2) Individuazione delle Misure da Adottare per la Prevenzione e la Protezione dei Lavoratori.

Sono per lo più misure tecniche, igieniche, comportamentali, organizzative individuate per ogni luogo di lavoro e per ogni gruppo omogeneo di lavoratori.

In particolare andranno individuate:

- le misure tecniche per rendere conformi alle norme vigenti di buona tecnica tutti i luoghi di lavoro ove operano i dipendenti in servizio presso l'Ente;
- le attrezzature di lavoro (macchine, utensili, attrezzature, videoterminali);
- i dispositivi di protezione individuali;
- attrezzature munite di videoterminali.

## 3) Individuazione degli Agenti che potrebbero risultare fonti di rischio per la salute quali:

- agenti chimici;
- agenti biologici;
- agenti fisici.



L'aggiudicatario dovrà mettere in atto tutti i monitoraggi analitici necessari per la valutazione del rischio (microclima, rumore, luminosità, vibrazioni, bioaerosol.....)

**4) Fornire ai lavoratori ed equiparati e loro rappresentanti le dovute informazioni.**

**5) Sviluppo dei Programmi d'Informazione e Formazione.**

L'aggiudicatario, sulla base degli esiti dell'analisi del fabbisogno formativo specifico e degli esiti della valutazione del rischio, dovrà provvedere a redigere il progetto esecutivo delle attività di formazione.

Successivamente dovrà procedere alla realizzazione dei corsi di informazione e formazione che dovranno essere dimensionati, come minimo, sulla base delle seguenti specifiche tecniche:

- formazione dei lavoratori, equiparati e rappresentanti: almeno 3 ore di formazione sugli aspetti generali del D.Lgs. 81/2008 ed almeno 3 ore sui rischi specifici di ogni gruppo omogeneo di lavoratori, per tutti i dipendenti. I corsi dovranno essere eseguiti in aule contenenti al massimo 30 persone;
- formazione di dirigenti e funzionari di 4 ore;
- formazione dei preposti;
- un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. In attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46 d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

**6) Gestione con continuità e sistematicità di tutte le fasi attuative successive all'aggiornamento del "Documento di valutazione dei rischi".**

**7) Compiti del Responsabile servizio di prevenzione e protezione (RSPP).**

Il RSPP provvede a tutti gli adempimenti e funzioni previste dal d.lgs. n°81/2008, con particolare riferimento agli artt. 15 - 17- 27 - 28 - 29 - 32 - 33 - 35 e 36.

**8) Piani d'emergenza, antincendio e d'evacuazione (D.M. 10/3/1998).**

Aggiornamento dei Piani d'emergenza, antincendio e d'evacuazione in tutte le sedi aziendali indicate dall'allegato B al presente Capitolato, attraverso:

- valutazione dei rischi di incendio effettuata in conformità ai criteri indicati nell'allegato I al D.M. 10.3.1998;
- indicazione delle misure preventive e protettive da adottare negli edifici come indicato all'art. 3 del suddetto decreto ministeriale e relativi allegati;
- redazione e/o aggiornamento del piano di emergenza elaborato in base ai criteri indicati nell'allegato VII al D.M. 10.3.1998;
- compilazione di apposito opuscolo riassuntivo delle principali informazioni e norme di comportamento destinato agli addetti alle emergenze;
- aggiornamento delle planimetrie da affiggere presso le sedi.
- Elaborazione di linee guida, procedure, metodologie e modelli standard per la redazione dei piani di sicurezza

**B) Sicurezza sanitaria**

**9) Il Medico competente assolve a tutti i compiti derivanti dall'applicazione del succitato decreto ed in particolare:**

- a. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008, riportato al punto 9.1. attraverso i protocolli sanitari di cui al punto 10 del presente articolo, ridefinibili in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c. redige una cartella sanitaria di rischio, per ogni addetto/maestranza di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del d.lgs. 81/2008 secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o



- d. aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria di cui al punto che precede. Il Medico competente è tenuto a concordare con l'Amministrazione il luogo di custodia;
- e. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- f. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- g. invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- h. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- i. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008, riportato al punto 9.1. e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- j. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- k. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- l. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- m. comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 81/2008 con le modalità di cui al medesimo decreto.

9.1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

9.2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti è quella indicata nel documento allegato al presente Capitolato. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio, ferma restando l'acquisizione del nulla osta da parte dell'Amministrazione. L'organo di vigilanza di cui al d.lgs. n. 81/2008, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica per i nuovi assunti;
- f) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- g) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

9.3. Le visite mediche di cui al punto 9.2. non possono essere effettuate:

- a) in fase preassuntiva;



- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

9.4. Le visite mediche di cui al punto 9.2. comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio previsti nei protocolli sanitari di cui al punto 10 del presente articolo, eventualmente integrati da ulteriori esami ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al punto 9.2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

9.5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A al medesimo decreto e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del citato decreto.

9.6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al punto 9.2., esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

9.7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

9.8. Dei giudizi di cui al punto 9.6., il medico competente informa per iscritto l'Amministrazione e il lavoratore che sottoscrive la copia che resta agli atti di ufficio.

9.9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

9.10. Il Medico competente collabora con il datore di lavoro alla stesura del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. contenente:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) rielaborare il protocollo di sorveglianza sanitaria di cui all'Allegato A) in rapporto ai fattori di rischio;
- e) collaborare con il datore di lavoro per individuare e rendere disponibili sulla base dei rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, le attrezzature di equipaggiamento, il materiale che integra la dotazione minima richiesta dalla legge per le cassette di Pronto Soccorso, nonché i dispositivi di protezione individuali per gli addetti al pronto soccorso, segnalando la necessità di eventuali integrazioni del materiale in rapporto ai rischi specifici (art. 4, D.M. 388/2003);
- f) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi;
- g) collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione ed all'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- h) partecipare alle riunioni periodiche;
- i) comunicare ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati fornendo indicazioni sul significato di detti risultati;
- j) fornire tempestivamente informazioni al datore di lavoro su situazioni lavorative per le quali la legge prevede interventi tecnico-ambientali specifici;

Ferme restando le responsabilità contrattuali dell'Appaltatore, il Medico Competente non è esonerato in alcun modo dalla responsabilità che la legge pone a suo carico.

E' fatto divieto al Medico Competente di comunicare, anche all'aggiudicatario, i dati sensibili comunque acquisiti.

#### **10) Sorveglianza sanitaria ai dipendenti comunali ed equiparati**

L'aggiudicatario dovrà assicurare l'effettuazione per l'intera durata dell'appalto delle prestazioni sanitarie di cui alla tabella che segue che individua i protocolli sanitari in uso nell'Ente. Tali protocolli sono quelli al minimo da assicurare da parte dell'aggiudicatario. Gli accertamenti sanitari dovranno essere effettuati dall'aggiudicatario, per la prima volta, per tutti i dipendenti ed equiparati di cui alla Tabella 1), entro gg. 90 dalla stipula del contratto. Le scadenze di effettuazione degli accertamenti sono indicate nella tabella 2) che segue; le scadenze possono essere migliorate dall'offerente indicandolo espressamente nel progetto di esecuzione del servizio:



		Tabella 1
	Mansioni	N° lavoratori
Lavoratori addetti ad attività d'ufficio	194 (compresi n. 5 Dirigenti)	
Lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d'ufficio	Funzionario – area di vigilanza	1
	Istruttori - Area Scolastico-Educativa*	11
	Istruttori – Area di Vigilanza*	40
	Istruttori Direttivi Assistenti Sociali – Area socio assistenziale	3
	Collaboratore Professionale accertatore	1
	Collaboratori Professionali assistenti di cattedra	4
	Collaboratori Professionali autisti	5
	Collaboratore professionale specializzato giardini (mansioni di autista)	1
	Collaboratore Professionale viabilità (mansioni di autista)	1
	Collaboratore Professionale Capo Squadra Giardini	1
	Esecutori Centralinisti non vedenti	2
	Esecutori di Custodia	8
	Esecutore elettricista	1
	Esecutori Giardini	3
	Esecutore Giardini specializzato manti erbosi	1
	Esecutori Messi	5
	Esecutori Viabilità	2
	Operatore addetto ai servizi ausiliari	3
	Operatore Parchi pubblici	1
	Operatore scolastico	2
<b>TOTALE</b>		<b>96</b>

Note: n. 1 istruttore di vigilanza e n. 1 Istruttore area scolastico-educativa addetti servizi amministrativi

			Tabella 2
Mansione	Rischi Lavorativi	Accertamenti	Periodicità (mesi)
Impiegati addetti VDT (Funzionari, istruttori amministrativi esecutore, dirigenti, tecnici, contabili, ecc.)	VDT (>20 h/sett.) Posture fisse Microclima	Visita Medica Esame Posturale	24-60
		Visiotest	24-60
Polizia Municipale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumore</li> <li>- Rischio rumore = Lex (8h) db(A): &lt;80 rischio assente 80-85 rischio lieve 85-87 rischio consistente &gt;87 rischio grave</li> <li>- Polveri Totali</li> <li>- Posture erette prolungate</li> <li>- Microclima</li> <li>- Vibrazioni (per gli agenti motociclisti)</li> </ul>	Visita Medica	12
		Esame Posturale	12
		Spirometria	12
		ECG	36
		Audiometria	24
		Esami Ematochimici di routine, Tossicologici ed Alcolomici	12
		Eventuali indagini EX specifiche (* Per gli agenti motociclisti si resta in attesa della relativa valutazione dei rischi	60



Autisti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posture fisse incongrue</li> <li>- Vibrazioni Cl A(8) &gt; 0,5 m/s<sup>2</sup></li> </ul>	Visita Medica	12
		Esame Posturale	12
		Spirometria	12
		ECG	24
		Esami Ematochimici di routine, Tossicologici ed Alcoleomici	12
Operai generici (Add. Pulizie, aree verdi, ecologia, ecc.)	Rumore Rischio rumore = Lex (8h) dB (A): <80 rischio assente 80-85 rischio lieve 85-87 rischio consistente >87 rischio grave <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polveri Totali</li> <li>- Microclima</li> <li>- Lavori in quota</li> <li>- Piano di appoggio ≥ di m. 2 dal p.c.</li> <li>- Rischio biologico</li> </ul>	Visita Medica	12
		Esame Posturale	12
		Spirometria	12
		ECG	24
		Audiometria	24
		Esami Ematochimici di routine, Tossicologici ed Alcoleomici	12
Operai cimiteriali (Necrofori)	Polveri Totali MMC Rischio Biologico	Visita Medica	12
		Esame Posturale	12
		Spirometria	12
		ECG	24
		Esami Ematochimici di routine, Tossicologici ed Alcoleomici	12
Assistenti sociali	Rischio biologico VDT (> 20h/sett.) Posture incongrue	Visita Medica	24
		Esame Posturale	24
		Visiotest	24
		Esami Ematochimici di routine	24
Istruttori area scolastico-educativa (Docenti scuola paritaria dell'Infanzia)	Polveri Totali MMC Rischio Biologico	Visita Medica	12
		Esame Posturale	12
		Spirometria	12
		ECG	36
		Esami Ematochimici di routine, Tossicologici ed Alcoleomici	12

L'aggiudicatario provvederà, di concerto con il datore di lavoro, alla calendarizzazione delle visite e alla convocazione dei dipendenti in accordo con l'Ufficio competente.

Il calendario delle visite dovrà tener conto degli impegni di lavoro nonché delle assenze del personale dal servizio già programmate.

Per l'esecuzione delle visite mediche previste dal presente capitolato l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione non meno di n. 01 unità mobile attrezzata da posizionare presso la struttura individuata dal Comune. Il Comune ha la facoltà di individuare anche dei locali per l'effettuazione delle visite in aggiunta all'unità mobile attrezzata.

L'unità mobile dovrà essere equipaggiata con le attrezzature necessarie a garantire il completo espletamento di tutti gli accertamenti sanitari previsti dal presente capitolato e del d. lgs. n. 01/2000.



Il Comune garantisce la presenza di un numero minimo di 18 dipendenti per ogni giornata in cui verranno effettuate le visite, salvo giustificati motivi da parte dell'Ente (esempio indicativo e non esaustivo: ufficio con meno di 18 dipendenti da assoggettare a visita).

In aggiunta alle visite sopra elencate l'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione di ulteriori accertamenti specialistici indicati dal medico competente, che non rientrano nell'oggetto del presente appalto e non fanno parte del prezzo offerto in sede di gara.

La richiesta di tali accertamenti sarà subordinata all'acquisizione di congrui preventivi.

Nello svolgimento dell'incarico l'affidatario deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista del servizio da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento.

Nel corso dell'espletamento dell'incarico l'affidatario dovrà tenere stretti contatti ed intese con il R.U.P.

Saranno a carico dell'affidatario tutte le prestazioni, forniture ed oneri occorrenti per portare a compimento l'incarico di che trattasi.

L'affidatario nell'esecuzione dell'incarico dovrà provvedere alla consulenza ed al mantenimento dei rapporti per l'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni con gli Enti e le Istituzioni competenti a tali attività amministrative.

L'Affidatario si impegna, senza vantare pretesa o richiesta di speciali e maggiori compensi rispetto a quelli pattuiti, ad integrare o rifare gli elaborati e la documentazione consegnata qualora in sede di richiesta dei pareri, gli Enti e/o le Istituzioni deputate dovessero porre prescrizioni e/o modifiche.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

#### **ARTICOLO 8 - FORMAZIONE**

L'aggiudicatario si impegna ad organizzare ed effettuare i corsi di formazione, di addestramento e di aggiornamento previsti all'art.7, del presente Capitolato con le modalità stabilite in materia dalle disposizioni vigenti, ancorché sopravvenute nel corso di validità dell'affidamento.

L'aggiudicatario è tenuto a:

- effettuare la programmazione delle lezioni con la collaborazione del Medico Competente;
- fornire in congruo anticipo il calendario dei corsi;
- mettere a disposizione come docenti nell'attività di formazione personale altamente qualificato in possesso dei requisiti di legge;
- fornire il materiale didattico in formato sia cartaceo che elettronico;
- mettere a disposizione le aule per la formazione;
- effettuare corsi supplementari per il personale dell'Ente assente.

L'Ente fornirà per ciascuna sede l'elenco dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

L'aggiudicatario provvederà, di concerto con il datore di lavoro, alla calendarizzazione dei corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'art. 9 e dall'Offerta presentata in sede di gara.

#### **ARTICOLO 9 - TEMPI DI CONSEGNA**

I servizi di cui agli articoli 7 e 8 dovranno essere effettuati secondo la tempistica di seguito indicata:

##### **a) Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:**

I. "Documento finale di sicurezza (Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi, redazione Piani di emergenza redazione Piani di Evacuazione, redazione Planimetrie particolareggiate con indicazione di sicurezza, mezzi di estinzione, via di fuga e norme di comportamento);

**entro 90 giorni dalla data di affidamento del servizio;**

##### **b) Attività di informazione e formazione:**

I. Corsi (in azienda) di Formazione ed Informazione dei lavoratori interni;

**entro 120 giorni dalla data di affidamento del servizio**

II. Corso per n° i 3 RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza);

**entro 120 giorni dalla data di affidamento del servizio;**

III. Corso per gli Addetti al pronto soccorso ed emergenze;

**entro 120 giorni dalla data di affidamento del servizio;**

IV. Corso per gli Addetti antincendio;



**c) Servizi di medicina del lavoro, sorveglianza sanitaria e informazione:**

I. l'effettuazione delle prestazioni sanitarie previste nella tabella 2) di cui all'art. 7, per la prima volta, per tutti i dipendenti ed equiparati

**entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto**

II. Definizione dei Giudizi di Idoneità dei lavoratori alla mansione assegnata;

**entro 30 giorni dalla data di effettuazione delle visite.**

I tempi per i servizi descritti al comma precedente, possono essere migliorati in sede di offerta tecnica, al fine di addivenire all'offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto la loro tempistica può variare in sede di gara, e l'affidatario, durante l'esecuzione del servizio, si dovrà attenere a quanto offerto, pena l'applicazione delle sanzioni previste nell'art. 25 del presente capitolato.

Nei termini di cui al presente articolo dovranno essere consegnate all'Amministrazione, presso l'Ufficio protocollo del Comune, gli elaborati richiesti.

**ARTICOLO 10 - SOPRALLUOGHI AGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Congiuntamente al Responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi il Medico competente sarà tenuto a visitare gli ambienti di lavoro secondo la periodicità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, ed a partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.

Per ogni sopralluogo viene redatto un verbale, con indicate le conclusioni, sottoscritto dal Medico Competente e dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

**ARTICOLO 11 - NUOVA NORMATIVA**

Qualora la normativa citata nel presente Capitolato, nel corso dell'appalto e/o anche subito dopo la pubblicazione del bando di gara del presente appalto, fosse abrogata o modificata, anche solo in parte, essa si intende automaticamente sostituita dall'entrata in vigore della nuova normativa.

**ARTICOLO 12 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO**

La partecipazione delle ditte all'appalto di cui al presente capitolato, implica da parte delle stesse la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che possono influire su forniture, disponibilità e costo di mano d'opera e, più in generale, di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio delle Ditte circa la convenienza di assumere l'appalto sulla base del ribasso offerto.

Tutti i dati indicati nel presente capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati, per quanto corrispondenti alle attuali risultanze del Comune, non sono in alcun modo impegnativi per l'Amministrazione ed eventuali imprecisioni di qualunque natura, non possono determinare alcun diritto dell'Impresa a richiedere maggiori compensi, restando a carico della stessa l'effettuazione di tutte le indagini e verifiche ritenute necessarie per la formulazione dell'offerta.

Non potranno, pertanto, essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico del Committente per errate valutazioni dell'Impresa rispetto alla dimensione ed alle caratteristiche del territorio da servire.

**ARTICOLO 13 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO**

L'Impresa resterà vincolata con la presentazione dell'offerta.

Il Committente resterà vincolato, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto di appalto.

L'Impresa aggiudicataria del servizio dovrà, entro i termini fissati dal Committente, presentarsi per la stipula del contratto, previa esibizione dei documenti richiesti, del deposito della cauzione definitiva, così come previsto dal disciplinare di gara e dal presente capitolato.

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento del servizio e su tutti i dati relativi al servizio che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relative ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare del Committente.

**ARTICOLO 14 - DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO**

Con l'aggiudicatario sarà stipulato un contratto di durata triennale decorrente dal primo giorno successivo alla sua sottoscrizione.

La ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, è comunque impegnata a gestire il servizio fino al subentro di un altro appaltatore per non oltre mesi sei per un importo presunto di € 18.774,95; il canone mensile



La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della sottoscrizione del contratto.

Non è ammessa la revisione prezzi per l'intera durata del contratto.

L'Ente si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più vantaggiose per il Comune.

Il contratto è stipulato entro 35 (trentacinque) giorni dall'aggiudicazione, salvo il maggiore termine occorrente per l'acquisizione della prescritta documentazione, e quanto stabilito in materia dall'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto (anche se non espressamente citate nel presente capitolato), sono a carico dell'incaricato del servizio, senza diritto di rivalsa, comprese quelle di registrazione, bolli e diritti di rogito e le imposte e le tasse presenti e future inerenti l'appalto.

Si puntualizza che, a norma del regolamento di contabilità generale dello Stato, l'aggiudicatario resta vincolato anche in pendenza dell'accettazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione e che qualora ricusi di stipulare nei termini stabiliti o non ottemperi alla regolarizzazione della documentazione da produrre è ritenuto inadempiente, nel qual caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di adire le vie legali.

Il contratto d'appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data d'aggiudicazione, restando il Comune subordinato alle approvazioni di legge.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto, fino a quando tutti gli atti inerenti l'appalto in questione ed ad esso necessari e dipendenti abbiano conseguito efficacia giuridica a norma di legge.

L'aggiudicatario deve presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che è assegnato dall'Amministrazione appaltante, previo versamento del deposito cauzionale definitivo, da costituirsi nei modi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Ove nel termine di 15 giorni dalla data indicata nell'invito alla presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto l'Aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, la stazione appaltante avrà la facoltà di aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione, per mancata presentazione dei suindicati documenti nei termini stabiliti o per altre ragioni ostative, l'Amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio al secondo classificato.

In caso di stipula del contratto il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto dopo sei mesi dalla stipula dandone semplice comunicazione scritta alla Società con un mese di anticipo.


Per quanto qui non indicato si rinvia all'art. 1, comma 13, del D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.

## ARTICOLO 15 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'attivazione del servizio oggetto del presente capitolato sarà effettuata nel seguente modo.

Il Dirigente titolare del procedimento o suo delegato in veste di Referente Unico per l'appalto inviterà per iscritto l'aggiudicatario a recarsi presso gli uffici comunali per definire il calendario degli interventi che dovrà in ogni caso, rispettare i termini di seguito indicati, salva la facoltà dell'Amministrazione di derogare agli stessi per motivi contingenti:

- entro 90 gg. dalla data di decorrenza dell'affidamento (o minor termine offerto in sede di gara): sopralluoghi con effettuazione di tutte le misurazioni ed i monitoraggi previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, predisposizione del D.V.R. aggiornato; deposito in data certa e attraverso il protocollo dell'Ente del D.V.R. aggiornato, dei monitoraggi e dei Piani di emergenza delle singole strutture comunali in formato cartaceo (in duplice copia per ciascuna sede di lavoro) ed informatico su CD o penna USB; fornitura ed installazione delle planimetrie delle sedi di lavoro per piano da affiggere sui muri delle sedi di lavoro, in appositi supporti in plexiglass e altro materiale plastico trasparente a cura e spese dell'Aggiudicatario, con personale di quest'ultimo;



- entro 20 gg. dalla data di decorrenza dell'affidamento: individuazione del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il datore di lavoro può rifiutare, con comunicazione motivata, i nominativi proposti. In questo caso l'aggiudicatario è tenuto ad indicare nuovi professionisti;
- entro 90 gg. dalla data di decorrenza dell'affidamento (o minor termine offerto in sede di gara): effettuazione della sorveglianza sanitaria con l'utilizzo del protocollo individuato nel presente C.S.A. ovvero di quello offerto in sede di gara per tutti i dipendenti ed equiparati. Entro 30 gg. dall'effettuazione della sorveglianza sanitaria, (o minor termine offerto in sede di gara) consegna dei risultati degli accertamenti sanitari e dell'attestato di idoneità al servizio all'ufficio gestione e sviluppo delle risorse, in plico sigillato con l'indicazione del nominativo del dipendente interessato, per la consegna agli interessati; un originale del certificato di idoneità dovrà essere consegnato al medesimo ufficio per la conservazione agli atti, unitamente, all'elenco cartaceo dei dipendenti sottoposti agli accertamenti, con l'indicazione della idoneità, delle limitazioni e/o delle prescrizioni stabilite dal Medico Competente con la data di validità del documento. L'Aggiudicatario curerà la gestione di un archivio informatico dei dati predetti, fornendo all'Amministrazione il file informatico, via e-mail a semplice richiesta del Referente Unico;
- entro 120 gg. dalla data di decorrenza dell'aggiudicazione (o minor termine offerto in sede di gara): informazione, formazione ed addestramento personale, equiparati, dirigenti, preposti, addetti squadre emergenza e rappresentanti dei lavoratori.

Il Comune si impegna a fornire all'aggiudicatario tutte le informazioni gestionali inerenti le sedi ed il personale dipendente ed equiparato.

Il materiale parasanitario in particolare i contenitori per l'esame delle urine è fornito a cura e spese dell'Aggiudicatario, in numero sufficiente alla effettuazione degli accertamenti sanitari presso l'ufficio gestione e sviluppo delle risorse ovvero presso le sedi degli uffici comunali decentrate, indicate da detto ufficio.

La tempistica prevista dal presente articolo può essere modificata in senso migliorativo rispetto ai tempi previsti in sede di gara nell'ambito dell'offerta tecnica.

#### **ARTICOLO 16 - ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario si obbliga inoltre a:

- a. individuare un responsabile operativo del servizio che curerà direttamente i rapporti con gli Uffici di competenza;
- b. eliminare senza indugio le disfunzioni del servizio segnalate dall'Ente;
- c. comunicare tempestivamente per iscritto all'Ente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto;
- d. comunicare tempestivamente per iscritto l'eventuale interruzione del rapporto con il professionista nominato Medico Competente o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione proponendo, in tal caso, un nuovo nominativo e garantendo comunque la continuità del servizio.

Nel caso che l'affidatario non ritenesse di poter ottemperare ad indicazioni espresse dal RUP, oppure si verificassero divergenze di natura tecnica in ordine alla elaborazione degli atti con lo stesso ufficio, l'Amministrazione Comunale, per il tramite del Dirigente titolare del procedimento, sentito l'Affidatario, assumerà uno specifico provvedimento contenente un indirizzo definitivo che sarà comunicato per iscritto allo stesso. La scelta dell'Amministrazione sarà vincolante per l'Affidatario il quale dovrà adeguarsi tempestivamente ad essa o sollevare formale controversia ai sensi dell'art. 31.

L'affidatario è tenuto a rispettare, altresì, ogni disposizione di legge o provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere.

Le prestazioni professionali sono espletate sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente atto. L'affidatario inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia, le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma possa comunque interessare la prestazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente C.S.A. si rinvia alle disposizioni del codice civile o di altre leggi che risultino applicabili.

#### **ARTICOLO 17 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – DURC E REGOLARITÀ FISCALE**

La regolarità contributiva dell'Affidatario sarà attestata, prima dell'affidamento, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.



La regolarità contributiva dell'Affidatario dovrà inoltre risultare dal DURC regolare e in corso di validità per il pagamento delle fatture trimestrali, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva dell'Ente, quanto eventualmente versato dallo stesso a prestatori di lavoro dell'Affidatario o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte dell'Ente medesimo nei confronti dell'Affidatario, maggiorato degli interessi legali. L'Ente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberato dal versare all'Affidatario gli importi corrispondenti alla somma pagata dall'Ente stesso. L'Affidatario prende atto che l'Ente è assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del D.M. 40/2008.

Resta ferma l'applicazione dell'art.30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 18 - ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO**

L'Amministrazione nella persona del Dirigente titolare della procedura di gara, anche per il tramite di suo delegato, si impegna a:


- nominare il Referente unico per l'appalto. In assenza di nomina il Referente unico è il Dirigente del settore affari generali e pianificazione;
- invitare per iscritto l'aggiudicatario presso la propria sede per l'attivazione del servizio fornendo tutte le informazioni gestionali inerenti le sedi e il personale dipendente;
- valutare e approvare il calendario degli interventi predisposto dall'Aggiudicatario ovvero proporre le modifiche ritenute necessarie;
- nominare il Medico Competente ed il R.S.P.P. con apposito decreto sindacale;
- informare il Medico Competente sull'organizzazione aziendale, sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- fornire al Medico Competente l'elenco ed i mansionari specifici del personale dipendente ed equiparato, esposto ai vari rischi informandolo tempestivamente degli eventuali aggiornamenti;
- fornire al R.S.P.P. ogni notizia, informazione, documentazione anche di natura tecnica necessaria alla attuazione dei compiti al medesimo demandati;
- collaborare con il Medico Competente per l'adempimento degli obblighi d'informazione, formazione ed addestramento richiesti per legge;
- collaborare per l'organizzazione delle visite mediche preventive e periodiche, per l'effettuazione dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro previsti per legge, per l'organizzazione dei corsi di formazioni, aggiornamento ed addestramento per il personale addetto al pronto soccorso ed alle squadre di emergenza in generale, nonché per lo svolgimento di eventuali interventi di rilevazione tecnico-ambientale;
- rendere disponibile un idoneo spazio per la custodia della documentazione sanitaria (locale o parte di locale);
- organizzare d'intesa con il Medico Competente ed il R.S.P.P. la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- fornire con tempestività al Medico Competente i risultati relativi ad eventuali indagini tecnico-ambientali effettuate.

#### **ARTICOLO 19 - PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI – OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

L'Aggiudicatario si obbliga ad inquadrare il personale utilizzato nella gestione dell'appalto nel C.C.N.L. di categoria, nei livelli non inferiori a quelli minimi previsti, in relazione alle mansioni assegnate ed a retribuirlo in misura almeno pari a quella stabilita dal medesimo contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del cantiere (art. 1-comma 8 - D.L. 22/3/1993 n. 71, convertito in Legge 25/5/1993 n. 151), fatta salva la possibilità dell'accantonamento contributivo autorizzato dall'I.N.P.S. che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

L'Aggiudicatario ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili all'impresa e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.



I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio dell'attività, l'elenco del personale adibito al servizio.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente alla stazione appaltante. L'impresa si obbliga inoltre a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

In particolare l'impresa dovrà esibire, su richiesta della stazione appaltante, il libro matricola o altra documentazione che attesti la regolarità dei versamenti contributivi, nonché tutti quei documenti che la stazione appaltante ritenesse utili al fine di comprovare la corretta corresponsione dei salari e dei contributi.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni e dovrà godere della fiducia della stazione appaltante.

L'impresa dovrà provvedere all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio.

L'impresa, dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte dell'Amministrazione. L'Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti dell'impresa, che durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato motivo di reclamo, entro 7 giorni dalla formale contestazione scritta.

L'aggiudicatario potrà, entro tale termine, addurre eventuali giustificazioni o diverse interpretazioni.

L'aggiudicatario si impegna a manlevare la stazione appaltante comunale da ogni responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stazione appaltante stessa da parte dei dipendenti dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 1676 del Codice civile e si obbliga a manlevare la stazione appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi (persone o cose) dovessero subire a causa del proprio servizio.

Il personale adibito al servizio, è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. L'impresa dovrà richiamare l'attenzione sull'obbligo di tutti i dipendenti, di osservare il più scrupoloso segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.

E' fatto il più rigoroso divieto di qualsiasi altro uso diretto o indiretto all'esterno della città, da parte di chicchessia, anche per interposta persona.

L'inosservanza di questa norma, in caso di accertata responsabilità del personale della ditta appaltatrice, comporterà previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della Ditta all'Amministrazione comunale, l'obbligo per la stessa Ditta appaltatrice di allontanare immediatamente l'operatore che sia venuto meno al divieto, e di perseguirlo in tutte le sedi competenti, preavvertendo l'Amministrazione comunale, salva, in ogni caso, la responsabilità della stessa Ditta appaltatrice ex articolo 1228 c.c.

## ARTICOLO 20 - SICUREZZA

L'impresa, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modifiche ed integrazioni dovrà dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il personale che eseguirà i servizi di cui al presente capitolato, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della propria attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da apposita documentazione, da prodursi nel termine precisato nella offerta tecnica.

L'impresa dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. guanti chirurgici, elmetti ecc.) in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente capitolato.

La stazione appaltante e l'impresa dovranno attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui alla normativa vigente.

In sede di offerta l'impresa dovrà indicare che nel redigere l'offerta stessa ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro, come previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 7 novembre 2000, n. 327.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.



## ARTICOLO 21 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Affidatario deve emettere fattura nei termini e con le modalità previste dalla legge. Le fatture emesse devono essere in regola ai fini fiscali e conformi alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto ed al Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dall'Ente nonché alla singola tipologia di attività o componente del lavoro, servizio e/o fornitura; dovrà riportare gli importi espressi in euro, le coordinate del conto corrente dedicato bancario o postale, oltre che il numero di partita IVA.

La fattura elettronica deve essere intestata al comune di Ercolano – Settore Affari generali e Pianificazione codice identificativo univoco **K5ARZ0**.

Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, in caso di RTI/GEIE le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l'importo corrispondente agli importi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità i termini e le condizioni indicati nel Contratto.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

Il corrispettivo del servizio in affidamento a canone sarà liquidato mensilmente, dietro emissione di regolari fatture elettroniche.

Il corrispettivo spettante in base all'applicazione del ribasso d'asta percentuale offerto sarà pagato dal Comune nel seguente modo, per ciascun anno di valenza dell'affidamento:

- n. 4 rate trimestrali annue posticipate.

Dalle rate saranno inoltre detratte al netto eventuali penali per inadempienze dell'appaltatore che fossero riscontrate durante il trimestre di riferimento come oltre precisato.

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuttore non abbia curato presso la competente struttura comunale gli adempimenti contrattuali stabiliti.

Le somme spettanti all'assuttore fatturate e da fatturare non potranno essere dal medesimo cedute, né delegate, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.

Al pagamento di quanto dovuto all'aggiudicatario provvederà il Dirigente del Settore Affari generali o chi ne fa le veci, sulla base delle fatture commerciali contabilmente riscontrate, prodotte dall'aggiudicatario, con cadenza trimestrale, entro i 30 (trenta) giorni dalla presentazione della/e fattura/e, a mezzo versamento sul c/c dedicato all'appalto.

Il Comune procederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore accertata direttamente da quest'ultimo.

Qualora non sussista, in capo all'Appaltatore, la regolarità contributiva e previdenziale, il Comune inviterà l'Appaltatore a regolarizzare la propria posizione contributiva entro 30 giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In caso di subappalto, per i subappaltatori il Comune provvede ad acquisire il DURC aggiornato rispetto all'emissione della fattura.

Il pagamento del corrispettivo di appalto avverrà a mezzo rate trimestrali posticipate pari ai tre dodicesimi del canone annuo oltre iva, al netto di eventuali penali e/o trattenute esercitate dall'Ente sull'importo netto mensile, entro trenta giorni dalla data di accettazione della relativa fattura.


Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensati dall'Ente tutte le prestazioni inerenti il servizio, i materiali di consumo, le provviste, le spese accessorie, ecc. e tutto quanto altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di che trattasi.

L'Appaltatore, pena la nullità assoluta del Contratto d'appalto che sarà stipulato, è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. Più precisamente, egli è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo il Comune, fatta salva l'eventuale risoluzione del Contratto, ha diritto a richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Nelle fatture e altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore è tenuto a riportare negli stessi gli estremi del conto corrente dedicato e il codice **CIG 7325199172**.

La liquidazione avverrà a mezzo determina dirigenziale ad avvenuta acquisizione, nei modi e nei termini previsti dalla legge, della fattura e del certificato D.U.R.C. in corso di validità ai sensi di legge, nel mentre il pagamento avverrà a mezzo di pagamento emesso sul Tesoriere del Committente ad esecutività della determina di liquidazione.



Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del contratto.

L'impresa potrà emettere fattura separata da quella relativa ai servizi a canone oppure dovrà specificare nella fattura relativa al servizio di pulizia ordinario la quota relativa alle attività extracanonale, allegando gli ordinativi di riferimento emessi.

L'Aggiudicatario, con la dichiarazione di accettazione del Capitolato Speciale d'Appalto, rinuncia espressamente a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664, comma 1, del Codice civile.

La Stazione Appaltante, a mezzo del Referente Unico, provvederà ad inoltrare all'Appaltatore le eventuali comunicazioni riportanti le eventuali contestazioni in merito al servizio svolto e le relative penali che saranno applicate.

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, senza diritto per l'Appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione della certificazione D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale o acquisizione di D.U.R.C. non regolare.

Il pagamento è, in ogni caso, subordinato alla stipulazione del contratto senza il quale non si farà seguito ad alcun pagamento.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Ente.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili all'Amministrazione Committente, l'Appaltatore avrà diritto agli interessi ai sensi di legge.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata trimestrale successiva alla redazione di un verbale fra il Comune e l'Appaltatore.

Non è prevista alcuna anticipazione del corrispettivo contrattuale.

## **ARTICOLO 22 - RESPONSABILITÀ**

L'aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno arrecato dai suoi operatori/agenti, o dai suoi mezzi, a persone, ai fabbricati, ai manufatti di proprietà del Comune o di proprietà di privati, in dipendenza dell'esecuzione del servizio e si obbliga di rilevare l'Amministrazione appaltante da qualunque protesta, azione o molestia in proposito, che possa derivare da terzi, con esclusione dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti nell'instaurazione della lite.

Più particolarmente, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a costoro dovessero derivare, nonché di assumere direttamente a proprio totale ed esclusivo carico le liti che dovessero essere formulate contro il Comune.

## **ARTICOLO 23 - ASSICURAZIONE**

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze concernenti l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Assuntore, anche se eseguite da parte di terzi.

L'accertamento danni sarà effettuato dall'Appaltatore alla presenza del Responsabile di servizio preventivamente avvertito, in modo tale da consentire all'Appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, l'Appaltatore provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo d'immediato reintegro.

E' escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni conseguenti a perdite di materiali, attrezzi o opere provvisorie, a qualunque causa dovuti, anche se dipendenti da terzi.

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi d'infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Comune o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici e ai loro impianti, attrezzature e arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, incapacità, o omissione di prestazioni di lavoro.



L'Appaltatore, inoltre, assicura che il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Comune da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.

L'Appaltatore deve costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, pena la revoca del contratto idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, con primaria compagnia che copra ogni rischio di responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni comunque arrecati a cose o animali, persone, nonché ai terzi ed all'Ente, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. nell'espletamento del servizio, per una somma globale assicurata non inferiore ad € 3.000.000,00 (tre milioni di euro) con i massimali non inferiori a come di seguito suddivisi:

1. per sinistri euro € 1.000.000,00 (un milione di euro);
2. per persone € 2.000.000,00 (due milioni di euro);
3. per danni a terzi € 3.000.000,00 (tre milioni di euro)

per tutta la durata dell'appalto.

La garanzia dovrà estendersi ai danni agli edifici in cui si svolge il servizio e alle loro pertinenze, alle cose di proprietà del Committente o di terzi e detenute o affidate in consegna al Committente, compresi i beni di proprietà degli amministratori, dei dipendenti e di chi altro partecipi anche occasionalmente all'attività del Committente.

La garanzia si estenderà inoltre ai danni subiti dall'Appaltatore a causa di danneggiamenti ai beni di proprietà del medesimo o da lui detenuti dovuti ad eventi di forza maggiore quali incendi, scoppi, atti vandalici, sabotaggi e catastrofi.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare (fornendone copia all'Amministrazione) di aver acceso polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti alla propria attività, con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e di € 1.000.000,00 per persona. Tale polizza dovrà coprire anche la Responsabilità civile incombente all'Appaltatore per danni indiretti e per inquinamento accidentale.

I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del contratto e deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'A.C. a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..

Le coperture assicurative dovranno essere operanti fino alla conclusione del contratto.

Qualora l'Appaltatore fosse già provvisto di un'adeguata polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al precedente punto, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Le polizze non dovranno prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il costo della suddetta garanzia e da ritenersi completamente ricompreso nell'importo contrattuale e pertanto ogni onere relativo e di esclusiva imputazione all'Appaltatore.

Il Committente ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiedere, ove ritenuto necessario, eventuali modificazioni delle condizioni di polizza, sia nei contenuti sia nei massimali, proporzionalmente a eventuali riduzioni o estensioni del servizio.

La polizza dovrà assicurare l'impresa per tutta la durata del contratto; a comprova dell'operatività della copertura l'impresa dovrà trasmettere, entro quindici giorni dal pagamento dei premi le relative quietanze rilasciate dalla compagnia assicuratrice. Il mancato invio delle quietanze o, comunque, la mancata operatività della polizza assicurativa comportano grave inadempimento e sono causa di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Assuntore per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Le polizze debbono contenere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente. Le polizze non dovranno contenere percentuali di franchigia.



Le polizze, o eventuali loro appendici, dovranno essere vincolate a favore del Comune di Ercolano e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

Le polizze RCT ed RCO devono essere prodotte e depositate in originale agli atti del Comune di Ercolano prima della stipula del contratto o della consegna anticipata del servizio, e comunque, entro i termini che saranno comunicati dal Committente.

Le polizze R.C. automezzi utilizzati dall'Appaltatore nell'espletamento dei servizi devono essere depositate in copia conforme agli atti del Comune.

#### ARTICOLO 24 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'impresa sarà tenuta a seguire le disposizioni impartite dal Referente Unico. Il Referente, anche avvalendosi dei Dirigenti – datori di lavoro per i singoli Settori comunali, controllerà che i servizi previsti dal presente capitolato siano eseguiti nei tempi e nei modi prescritti dal progetto tecnico presentato in sede di gara.

Eventuali inadempienze od irregolarità nell'esecuzione del servizio saranno segnalate, tempestivamente, anche via fax o e-mail, all'impresa che dovrà provvedere, tempestivamente, all'eliminazione del disservizio.

In caso di contestazione il Referente Unico potrà richiedere l'intervento tempestivo del responsabile operativo dell'impresa che provvederà ad assumere tutte le iniziative del caso.

#### ARTICOLO 25 - PENALITÀ

L'Amministrazione si riserva la facoltà di comminare all'impresa, per mancata effettuazione del servizio, o per l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi di cui al progetto offerto, le penali indicate di seguito.

Qualora a seguito di controlli da parte del RUP ovvero su segnalazione dei Responsabili del Comune si rilevino anomalie o disservizi rispetto alle frequenze, tempistiche o qualità delle prestazioni previste, il Comune invierà contestazione a mezzo pec all'Appaltatore indicando la descrizione del disservizio, il tempo entro cui provvedere alla risoluzione del medesimo e l'importo della penale che sarà applicata qualora non adempia secondo le prescrizioni inviate.

Scaduto tale termine il Comune procederà all'applicazione della penale prevista.

Qualora l'Appaltatore non sia in grado di risolvere il disservizio contestato dovrà, entro il termine indicato nella contestazione, comunicare per iscritto le proprie deduzioni.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato e persista il disservizio oggetto della contestazione, il Comune procederà all'applicazione della penale prevista

L'importo delle penali, così come indicato nelle tabelle indicative sottostanti, sarà raddoppiato o triplicato in presenza rispettivamente di seconda o successive contestazioni per la stessa tipologia avvenute nell'intero arco di vigenza contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le possibili penali, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c., sono strutturate come segue:

1. € 100,00 per ogni giorno, fino a massimo gg. 10, di ritardo nella esecuzione del programma di interventi previsto dal presente C.S.A. o nel calendario migliorativo indicato nell'offerta tecnica;
2. € 150,00 per ogni giorno successivo al 10° giorno di ritardo e fino al massimo al 15° giorno di ritardo nella esecuzione del programma di interventi previsto dal presente C.S.A. o nel calendario migliorativo indicato nell'offerta tecnica per ciascun edificio. Nell'ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre il quindicesimo giorno, il contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1457 c.c.;
3. € 300,00 – per ritardi ad intervenire a qualunque titolo superiori alle 24 ore rispetto alle date concordate;
4. da € 300,00 a € 1.000,00 per mancata esecuzione di una delle attività affidate in appalto in rapporto alla gravità della mancanza o per comportamento scorretto, non educato o irrispettoso del personale dell'affidatario.

Dopo la quinta inadempienza sarà facoltà del Committente considerare risolto *ipso iure* il contratto, senza che tale risoluzione possa far accampare alla Ditta appaltatrice diritti e pretese di sorta all'infuori del pagamento del corrispettivo dell'appalto sino al giorno della risoluzione.



Nell'ipotesi in cui, con riferimento all'appalto nel suo complesso, il numero dei giorni di ritardo accumulati sia superiore a 100 il contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1457 c.c.

L'Amministrazione potrà compensare, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti all'Assuntore a titolo di corrispettivo che sarà trattenuto, di norma, dalla liquidazione della mensilità successiva al verificarsi dell'inadempienza ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fermo restando in ogni caso il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa e salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

L'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite e non esattamente eseguite, salva l'applicazione delle penali suddette e salvo il suo diritto al risarcimento di maggiori danni.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

#### **ARTICOLO 26 - SCIOPERI**

Qualora nel corso del contratto si verificassero scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio nelle giornate previste dal calendario degli interventi immediatamente successivi alla data di decorrenza dell'affidamento o dal calendario di singoli interventi approvato dal Referente Unico, il responsabile operativo dell'impresa dovrà tempestivamente avvisare il citato referente che ha la facoltà di differire l'effettuazione dell'intervento ovvero può disporre per l'esecuzione in danno di cui all'articolo che segue.

#### **ARTICOLO 27 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO ALL'ASSUNTORE**

Il Committente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'Affidatario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso il Committente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 25 (Penalità) e 29 (Risoluzione del contratto) del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle spese e/o la rivalsa di cui ai commi precedenti, con una maggiorazione del 15% quale rimborso delle spese generali, sarà operata dal Committente con detrazione dal canone relativo al mese successivo in cui si è verificata l'esigenza di esecuzione d'ufficio o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

L'affidamento dei servizi oggetto della presente gara è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. L'Appaltatore non dovrà essere stato destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, la società dovrà comunicare immediatamente al Comune ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.

Il contratto, che sarà stipulato, si risolverà di diritto e sarà facoltà del Comune chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell'Appaltatore i provvedimenti di cui al primo comma o l'Appaltatore non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al secondo comma.

L'Impresa aggiudicataria all'atto della sottoscrizione del contratto, in ottemperanza a quanto disposto dal protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto il 01/08/2007 dal Prefetto di Napoli, dal Presidente Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dal Sindaco del Comune di Napoli, dal Presidente della Camera di Commercio di Napoli e dall'ANCI Campania ed al quale il Comune di Ercolano ha aderito in data 9/01/2008 nonché dalla legge n. 136/2010, dichiarerà nuovamente ed espressamente di accettare le seguenti clausole:

##### **Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità,



<http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R.252/98 ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa, con l'indicazione del relativo codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP). Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore altresì assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni.

Accetta, ancora, la risoluzione espressa del contratto che verrà immediatamente attivata dalla stazione appaltante in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. ovvero degli altri strumenti di pagamento.



L'appaltatore si assume, inoltre, l'obbligo di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale quando abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla suddetta legge informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura di Napoli.

L'appaltatore si obbliga infine a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti da stipulare con suoi subappaltatori e subcontraenti relativi al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il Comune verifica l'inserimento di detta clausola nei contratti di subappalto e di subfornitura.

In caso di violazione delle suddette disposizioni saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 6 L. n. 136/2010 e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' fatta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno dell'impresa aggiudicataria con riserva del risarcimento dei danni cagionati alla stazione appaltante, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e l'impresa, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax), a sanare le inadempienze contrattuali.

Dopo la terza diffida per inadempienze (diffide formalmente rivolte), anche di natura diversa, si provvederà alla risoluzione del contratto. L'inosservanza degli obblighi concernenti il personale, e degli obblighi concernenti la sicurezza indicati nel presente Capitolato determina l'immediata risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

**29.1. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA:** Il Committente procederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere all'impresa il risarcimento dei danni subiti, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- 1) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'Impresa;
- 2) cessazione, scioglimento o fallimento dell'Impresa;
- 3) cessione o subappalto del servizio in violazione delle normative vigenti in tale materia;
- 4) venir meno, anche parzialmente, in capo all'Affidatario dei requisiti normativi necessari per lo svolgimento dei servizi e/o di quelli non posseduti ed avvalsi per la partecipazione alla procedura di gara;
- 5) grave imperizia o negligenza nel dare seguito agli obblighi del Capitolato e del Contratto tali da compromettere la regolarità del servizio o degli obiettivi prefissati ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante;
- 6) sopravvenuta condanna passata in giudicato del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per uno dei reati di illecito amministrativo previsti dal d.Lgs. n. 231/2001;
- 7) le modificazioni soggettive della composizione del soggetto partecipante alla gara ed affidatario del servizio in caso che lo stesso sia una ATI e/o un Consorzio, salvo quanto previsto dalle norme in materia;
- 8) nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- 9) venga accertata da parte della stazione appaltante o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.A.I.L. e I.N.P.S.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- 10) eventuali esclusioni contrattuali e/o rescissioni da parte di Pubblica Amministrazione a qualsiasi motivo prodotta anche su altro cantiere nell'ambito della Regione Campania;
- 11) vengano accertate da parte della stazione appaltante e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
- 12) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa;
- 13) qualora a carico dell'Impresa aggiudicataria venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1-septies D.L. 629/82 e smi;
- 14) il mancato mantenimento del deposito cauzionale definitivo e delle polizze assicurative per tutto il periodo di validità del contratto;
- 15) il raggiungimento del limite massimo complessivo delle penali di cui all'art. 24 pari al 10% dell'importo di aggiudicazione netto annuo;
- 16) in tutti gli altri casi di cui alla presente documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata;



I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Comune non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nelle predette ipotesi il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione mediante nota raccomandata a.r., o a mezzo posta elettronica certificata, ai recapiti indicati in sede di gara, incamerando la cauzione a titolo di risarcimento danni.

Nel caso di risoluzione il Comune si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Il Comune avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, e di operare le conseguenti operazioni contabili.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Commissionario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

E' facoltà del Commissionario domandare la risoluzione del contratto in caso d'impossibilità a eseguire il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1672 del Codice Civile.

Il Committente in fase di esecuzione del contratto, comunicherà all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici le violazioni contrattuali riscontrate in capo all'Appaltatore di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10/01/2008.

Nelle ipotesi di cui ai punti 12) e 13) la stazione appaltante applicherà, inoltre, le penali previste dal Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'I.A., la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria. In caso di nuovo appalto, quest'ultimo avverrà in danno e a spese dell'I.A. inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

Il provvedimento di risoluzione non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto della stazione appaltante di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni, che ad essa dovessero derivare dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria.

L'Affidatario decaduto sarà comunque tenuto alla prosecuzione ed alla gestione del servizio fino a che la Stazione Appaltante non abbia organizzato o provveduto, in proprio o con altra impresa, al subentro alla precedente gestione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

#### ARTICOLO 30.- RECESSO

La Committente si riserva il diritto di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

- a. laddove l'Affidatario si renda colpevole di frode, grave negligenza o grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b. in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Stazione Appaltante.

Nei casi sopra citati la Committente farà pervenire all'Affidatario apposita comunicazione scritta assegnando almeno sette giorni naturali e consecutivi per adempiere agli obblighi di Capitolato.

Decorso detto termine senza che l'Affidatario abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, la Stazione Appaltante procederà a diffidare l'Affidatario ad adempiere agli obblighi contrattuali, assegnando un ulteriore tempo perentorio per detti adempimenti; trascorso tale ulteriore termine il contratto si intende risolto di diritto. In seguito allo scioglimento del contratto per colpa dell'Affidatario la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria. In caso di indisponibilità di tutte le imprese che seguono l'ordine in graduatoria, e quindi, nel caso di necessità di nuovo appalto, quest'ultimo avverrà in danno e a spese dell'Affidatario inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.



L'Affidatario decaduto sarà comunque tenuto alla prosecuzione ed alla gestione del servizio fino a che la Stazione Appaltante non abbia organizzato o provveduto, in proprio o con altra impresa, al subentro alla precedente gestione e, comunque, per il periodo strettamente necessario all'affidamento del servizio ad altro operatore economico.

Il Commissionario è tenuto, inoltre, all'accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio. In tal caso, sarà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Il Committente può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse,
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

Il Commissionario può richiedere il recesso del contratto in caso d'impossibilità a eseguire la prestazione, per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

In caso di risoluzione del contratto, all'Affidatario spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Per quanto qui non indicato si rinvia all'art.109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **ARTICOLO 31- RIFUSIONE DANNI E SPESE**

Il Commissionario dovrà rifondere al Committente le sanzioni a questa comminate da organi esterni di vigilanza per i servizi in appalto, con ulteriore aggravio degli oneri anche economici. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattative, sui crediti dell'appaltatrice o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. L'impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare il deposito cauzionale di cui la stazione appaltante si è avvalsa entro quindici giorni dalla data di comunicazione della richiesta stessa.

Fatta eccezione per l'I.V.A., a carico dell'Amministrazione, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a esclusivo carico dell'Assuntore.

#### **ARTICOLO 32 - FALLIMENTO O GRAVE IMPEDIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE.**

Il Commissionario si obbliga per sé, per i propri eredi e aventi causa.

In caso di fallimento del prestatore del servizio, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, avverrà lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa e consorzi ordinari di operatori economici, salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa e consorzi ordinari di operatori economici, salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Trova applicazione l'art. 110 del d.lgs. 50/2016.



### ARTICOLO 33 – RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo posta elettronica certificata, o a mano, all'Ufficio protocollo del Committente (in quest'ultimo caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare apposita ricevuta).

### ARTICOLO 34 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto, salvo i maggiori danni accertati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.

L'Affidatario non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Ente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del Contraente. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti dell'Ente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l'applicazione dell'art.106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

E' fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

### ARTICOLO 35 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s'informa che:

- a. i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dalle Amministrazioni delegante e delegata anche con l'uso di procedure informatizzate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, esclusivamente in funzione e per finalità attinenti la gara e saranno conservati presso le sedi competenti;
- b. il conferimento ed il trattamento dei dati previsti dal bando, dal disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara e pertanto la presentazione dell'istanza di partecipazione sarà intesa quale manifestazione di consenso al trattamento;
- c. agli interessati sarà comunque garantito l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Leg.vo 196/2003;
- d. l'Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. che ne facciano richiesta nonché agli Enti previdenziali ed assistenziali ed agli organi dell'autorità amministrativa e giudiziaria per l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- e. titolare del trattamento è il Comune di Ercolano (NA). Tutte le attività successive all'aggiudicazione, dalla stipula del contratto verranno espletate dal Comune di Ercolano (NA).

L'Appaltatore e i suoi ausiliari sono tenuti, durante l'esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal d.lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e dagli allegati al decreto suindicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

### ARTICOLO 36 - REVISIONE DEL PREZZO

Il corrispettivo dell'appalto rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

### ARTICOLO 37 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 105 del D.Lgs. n. 56/2016 e ss.mm. ed ii.

Le Ditte partecipanti all'appalto, qualora nel corso di esecuzione del contratto intendano servirsi del subappalto, devono indicare in sede di offerta la volontà di servirsi del subappalto ed indicare il/i servizio/i e/o la/le prestazione/i o parte di essi che intendono subappaltare. Nel caso di mancata indicazione, all'atto dell'offerta, della volontà di servirsi del subappalto, non si procederà all'autorizzazione per lo stesso.

Il Contraente dovrà consegnare all'Ente copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.

In caso di subappalto autorizzato, l'Amministrazione appaltante corrisponderà il compenso relativo direttamente all'Appaltatore che sarà obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Contraente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.



Nel caso in cui l'Affidatario del servizio non trasmetta, nel termine indicato, le fatture quietanzate del subappaltatore si sospenderà il successivo pagamento nei propri confronti; in tale ipotesi l'Appaltatore, è obbligato alla prosecuzione del servizio.

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare:

- clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

L'affidamento in subappalto non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente Capitolato speciale d'appalto, poiché lo stesso resta comunque unico e solo responsabile verso l'Amministrazione Committente, del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi.

Il Comune di Ercolano è estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore e subappaltatore e quest'ultimo non potrà sollevare eccezione di alcun tipo nei confronti del Comune che attengono al suo rapporto con l'appaltatore o all'espletamento del servizio oggetto del subappalto.

Per quanto qui non indicato si rinvia all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 38 - EMISSIONE ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipula del contratto.

#### **ARTICOLO 39 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, i diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dal Contraente o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del Contratto, sono di titolarità e proprietà esclusiva dell'Ente, ivi compresi l'invenzione di prodotti o processi suscettibili di essere coperti da brevetto. Il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore oltre quello convenuto nel Contratto. L'Affidatario garantisce di non violare per nessun titolo diritti e ragioni di terzi, manlevando in ogni caso l'Ente da qualunque perdita, danno, o conseguenza economica derivanti da violazione di diritti di terzi ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese legali e giudiziarie, ivi comprese quelle dell'Ente medesimo.

#### **ARTICOLO 40 – NORMATIVA AMBIENTALE**

L'Affidatario si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia ambientale e di smaltimento rifiuti. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale. L'Affidatario che nello svolgimento delle proprie attività si trovi a produrre rifiuti di qualsiasi tipo è tenuto a smaltire i rifiuti eventualmente prodotti in conformità alla normativa vigente e sotto la sua piena responsabilità in quanto considerato detentore e/o produttore ai sensi dell'art 183 del suddetto D.Lgs..

#### **ART. 41 CONTROVERSIE**

A norma dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Campania – Napoli – Piazza Municipio, 64, 80126 Napoli, entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione a norma dell'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- per quanto attiene ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara, dalla pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 50/2016;
- per quanto attiene ai provvedimenti di aggiudicazione definitiva, nonché di stipula del contratto, dalla ricezione delle relative comunicazioni, di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto ritenuto lesivo.



In caso di controversie tra le Parti, derivanti dal Contratto che sarà stipulato, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 205 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., applicabile ai Contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Comune si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 208 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto non conterrà clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo e inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Napoli.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

Al fine di garantire il buon andamento dell'esecuzione del contratto, il presente Capitolato, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", individua, quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. L'amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario s'impegnano a inserire nel contratto la suddetta clausola.

**41.1.** Le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Ercolano e l'Affidatario derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto d'appalto che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite all'A.G.O.

Il Foro competente in via esclusiva è il Foro di Napoli.

E' perciò esclusa ogni competenza arbitrale.

Qualora le controversie dovessero insorgere durante l'esecuzione dei servizi, l'esecutore è comunque tenuto a proseguirli, senza ritardi o sospensioni.

E' applicabile l'art. 211 del d.lgs. n° 50/2016.

#### **ARTICOLO 42 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in conseguenza della partecipazione alla presente gara, sono considerati riservati e come tali trattati.

Al contempo anche il Comune assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dalle imprese concorrenti ai fini della partecipazione alla gara.

Con riferimento alle attività ed ai rapporti successivi all'aggiudicazione, nel rispetto del regime operativo della sicurezza nell'accesso e nelle transizioni di dati, l'Appaltatore si obbliga ad assicurare la segretezza e la confidenzialità di tutti i dati e di tutte le informazioni di cui possa venire in qualsiasi modo a conoscenza nel corso ed in ragione del rapporto contrattuale con il Comune, ovvero, a titolo di esempio, di dati, informazioni, ovvero, più in generale, della documentazione e del materiale del Comune.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti o messi a disposizione dal Comune di Ercolano.

È comunque tenuto a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare del Comune di Ercolano.

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie e ad acquisire le garanzie del caso necessarie e opportune, per garantire il rispetto di tali obblighi di riservatezza, sicurezza e confidenzialità, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività che implichi rapporti con terze parti con cui egli possa organizzare la prestazione contrattuale.

L'Appaltatore deve assicurare che i dati e i materiali sopra citati ricevano in ogni caso un livello di cura e protezione assolutamente idoneo a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

L'Appaltatore, quindi, nei confronti dei dati in qualsiasi modo acquisiti in virtù delle attività di cui al presente capitolato, è tenuto, sotto la sua responsabilità:

1. a non utilizzare detti dati per fini diversi ed ulteriori da quelli dell'adempimento degli obblighi contrattuali qui in oggetto, sia commerciali che non commerciali, propri o di terzi;
2. a non comunicare e/o comunque a non rendere noti e/o non cedere a Terzi detti dati, né divulgarli in alcun modo né in qualsivoglia forma, nonché a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo a qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del servizio.



Tali doveri di riservatezza devono intendersi a tempo indeterminato. Nel caso di violazione di tali obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni eventuale danno eventualmente subito dal Comune – ivi inclusi eventuali danni d'immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il Comune da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da terzi in conseguenza di tale violazione dell'obbligo di riservatezza .

Il Comune potrà sempre, nel caso si verifichi una simile violazione, valutarne discrezionalmente il grado di gravità: qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Comune avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto.

#### **ARTICOLO 43 - COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI APPALTO**

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del contratto di appalto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse via pec all'Aggiudicatario.

Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Comune si riserva di valutare, di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di trasmissione più idoneo da utilizzare.

Le comunicazioni relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate sempre via pec.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere presentate al Dirigente titolare del procedimento – Dirigente settore Affari generali e Pianificazione entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

Sono fatti salvi eventuali maggiori termini previsti da singoli articoli del presente Capitolato.

#### **ARTICOLO 44 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente, in tutto o in parte, lo svolgimento del Servizio, l'Amministrazione avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento.

Per nessuna ragione L'Affidatario può sospendere il Servizio per decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione, né effettuarlo in maniera difforme a quanto stabilito o eseguirlo in ritardo.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce grave inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione di diritto del Contratto per fatto dell'Affidatario qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo di raccomandata A/r o pec, non abbia ottemperato.

In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

#### **ARTICOLO 45 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA**

Al termine della procedura di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, la Commissione giudicatrice dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente, risultante dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

#### **ARTICOLO 46 - STIPULA CONTRATTUALE. PRESUPPOSTI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO- RICHIESTA DI ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune di Ercolano, in qualità di Stazione Appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e pianificazione entro 30 giorni. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

Successivamente verrà stipulato con l'Amministrazione il contratto di appalto. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione non prima di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Tutte le spese derivanti dalla stipulazione del contratto, comprese quelle di bollo, registrazione, diritti di segreteria e ogni altra spesa accessoria sono a completo carico del Commissionario.

Sono, altresì, a carico del Commissionario tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, e quelle



Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione delle prestazioni anche in pendenza del contratto, nei termini di legge e previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il Dirigente del Settore Affari Generali autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento.

E' fatto sempre salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

Per quanto qui non indicato si rinvia all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 47 - NORME DI RIFERIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI**

Infine, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore s'impegna e si obbliga ad applicare integralmente al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi locali integrativi degli stessi in vigore nella località in cui si svolgono i presenti lavori e a garantire la regolarità contributiva.

L'impresa appaltatrice con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole del presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'interpretazione delle clausole contrattuali e del presente Capitolato Speciale d'Appalto deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso si applicano gli artt. dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, la società affidataria rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale

#### **ARTICOLO 48 - SPESE PUBBLICAZIONE BANDO E ALTRI OBBLIGHI**

La ditta aggiudicataria è tenuta a rimborsare, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese di pubblicazione del presente bando, in conformità a quanto disposto dall'articolo 216, comma 11. del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri, ivi comprese le spese contrattuali.

Nessun obbligo graverà sul Comune per il personale assunto dalla ditta aggiudicataria, che dovrà essere provvisto di tessera di riconoscimento ed uniforme.

La ditta aggiudicataria è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato dal personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari in modo da svolgerlo con prontezza e senza inconvenienti.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la ditta aggiudicataria ed il personale assunto, e nessun diritto potrà essere fatto valere nei confronti dell'Amministrazione comunale a qualsiasi ragione o titolo.

#### **ARTICOLO 49 - DISPOSIZIONI FINALI**

La Ditta assume in proprio ogni e qualsiasi onere, rischio e responsabilità derivata dall'esecuzione del servizio nei confronti del proprio personale e verso terzi. Fra il personale della Ditta e l'Ente non si configura alcun rapporto di lavoro. La ditta appaltatrice dovrà provvedere a proprie cura e spese e sarà direttamente responsabile della dotazione di vestiario e attrezzature del proprio personale utilizzato per l'esecuzione del servizio.

Il personale dell'Aggiudicatario nello svolgimento del servizio affidato presso le sedi del Comune è tenuto ad indossare un tesserino di identificazione conforme alle disposizioni vigenti in materia.

In caso d'inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente articolo, accertata dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione stessa contesterà all'aggiudicatario l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui corrispettivi dovuti, accantonando tale somma a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'aggiudicatario delle somme accantonate sarà effettuato solo quando, sempre da parte dell'Ispettorato del lavoro, sia stato accertato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata comunque definita.

Per tale sospensione e ritardo di pagamento, l'aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento.

Qualunque modifica od integrazione al presente capitolato ed ai suoi allegati può avere effetto e può essere approvata soltanto mediante apposito atto.

Il contratto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto, si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia per quanto applicabili:

- Alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi,
- Al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
- Alle norme riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, contenute nei RR.DD. 18 novembre 1923 n. 2440 e 23 maggio 1924 n. 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni,
- Al D. Lgs. 81/08, e ss.mm.ii.

Qualora nel corso delle operazioni fossero richieste delle prestazioni aggiuntive, le stesse saranno regolarizzate con apposito contratto a parte ove ne ricorrano le condizioni di legge.

L'impresa appaltatrice con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e del presente Capitolato Speciale d'Appalto deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso si applicano gli artt. dal 1362 al 1369 del Codice Civile.



Imposta di bollo sugli atti  
trasmessi per via telematica  
assolta ai sensi del D.M. 22  
febbraio 2007

REP. N° \_\_\_\_\_

**CITTA' DI ERCOLANO**  
**(Prov. di Napoli)**

**OGGETTO:** Appalto di servizio per l'affidamento del servizio tecnico di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso ai dipendenti del comune di Ercolano (Na), comprensivo del servizio di "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (RSPP), Medico Competente e formazione ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e accordo Stato Regioni del 21.12.2011 per anni tre dal ..... al .....

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Ercolano e nell'ufficio della Segreteria Generale del Comune di Ercolano, avanti a me **dr. \_\_\_\_\_**, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare gli atti nelle forme pubbliche amministrative nell'interesse del Comune ai sensi della normativa vigente, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle Parti contraenti, d'accordo tra loro e con il mio permesso, sono personalmente comparsi:

- da una parte il **COMUNE di ERCOLANO**, con sede al C.so Resina n°39, in persona del Dirigente del Settore Affari Generali e Pianificazione \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale agisce in rappresentanza dell'Ente ai sensi della normativa vigente, **C.F. 80017980634**;

- dall'altra l'impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) c.a.p. \_\_\_\_\_ alla

Vi \_\_\_\_\_ in persona del Legale Rappresentante Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, come risulta dalla visura ordinaria acquisita telematicamente della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, Ufficio Registro delle Imprese, in data \_\_\_\_\_, agli atti; C.F.: \_\_\_\_\_;

### P R E M E S S O

- Che con determinazione dirigenziale n.01/29/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, catalogata al n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, tra l'altro, è stata indetta una gara per l'affidamento del servizio tecnico di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso ai dipendenti del comune di Ercolano (Na), comprensivo del servizio di "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (RSPP), Medico Competente e formazione ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e accordo Stato Regioni del 21.12.2011 per anni tre, da tenersi con procedura aperta, secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1, lettera sss) del d.lgs. n°50/2016, ed in applicazione degli articoli nn. 28, commi 1, 2 e 9 del citato decreto, con la componente "servizio" che costituisce "oggetto principale del contratto", con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 95 co. 3, del d.lgs. n°50/16, con la verifica delle offerte anormalmente basse, con l'applicazione degli articoli 97 dello stesso d.lgs. n°50/16 e s.m.i., per un importo complessivo a base di gara di € 112.649,67= oltre IVA al 22%, senza oneri per la sicurezza;

- che, con lo stesso provvedimento dirigenziale, sono stati approvati il Capitolato speciale, lo schema di contratto, nonché le modalità di pubblicazione del bando di gara;

che il bando di gara è stato pubblicato con la seguente modalità: n° \_\_\_\_\_



del D.Lgs. 50/16;

- che alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara CIG 7325199172;

- che gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune <http://www.comune.ercolano.na.it>;

- che aggiudicataria della gara è risultata l'impresa

\_\_\_\_\_,  
come innanzi rappresentata, la quale ha offerto per l'esecuzione dei servizi in argomento il prezzo di € \_\_\_\_\_, pari ad un ribasso del \_\_\_\_\_%, oltre IVA, nonché l'offerta tecnica prodotta in sede di gara, come risulta dal verbale di aggiudicazione approvato con determinazione dirigenziale n. 01/29 \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, catalogata al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, agli atti del Comune;

- che con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, inviata a mezzo fax/pec, è stato comunicato, fra l'altro, alla ditta \_\_\_\_\_ l'avvenuta aggiudicazione in suo favore del servizio oggetto del presente atto;

- che con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, trasmessa a mezzo fax/pec, è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, alle altre imprese non aggiudicatarie: \_\_\_\_\_, l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla ditta \_\_\_\_\_, come innanzi rappresentata;

- che ai sensi dell'art.73, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, le risultanze di gara sono state pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per gg. \_\_\_\_\_ consecutivi: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, sul sito informatico del Comune del



- che a garanzia del servizio in questione, l'impresa \_\_\_\_\_ ha prodotto la prescritta cauzione definitiva sotto forma di polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, per un valore di Euro \_\_\_\_\_ = (importo calcolato ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016), agli atti;

- che è stato acquisito, ai sensi della Circolare INPS n.47 del 27.3.2012, punto 4 comma 3, il documento unico della ditta \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciato in data \_\_\_\_\_, di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale nei confronti dei competenti Enti, INPS, INAIL, agli atti;

- che il sig. \_\_\_\_\_, Legale Rappresentate dell'Impresa \_\_\_\_\_, ha dichiarato, giusta autocertificazione datata \_\_\_\_\_, che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, concordato preventivo o amministrazione controllata;

- **(in caso di avvalimento)** che l'impresa \_\_\_\_\_, ha dichiarato in sede di gara, giusta nota datata \_\_\_\_\_, ai fini della partecipazione alla gara, di avvalersi, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, dell'impresa ausiliaria \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, C.F. e P.IVA: \_\_\_\_\_, per il seguente requisito di gara: \_\_\_\_\_;

- **(in caso di avvalimento)** che, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, l'impresa \_\_\_\_\_ ha dichiarato in sede di gara, giusta Dichiarazione datata \_\_\_\_\_, resa quale impresa Ausiliaria, di possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, di mettere a disposizione per tutta la durata del contratto all'impresa ausiliata \_\_\_\_\_ le risorse ed il requisito prestato di cui in precedenza, di non partecipare alla gara in proprio o associato e concorrente ai sensi dell'art. 45



D.lgs. 50/2016 e di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 34, comma 2, d.lgs. 159/2011, con alcuna delle imprese che partecipano alla gara;

- **(in caso di avvalimento)** che la predetta impresa \_\_\_\_\_, giusta contratto di avvalimento stipulato in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in data \_\_\_\_\_ e presentato in sede di gara, in qualità di impresa ausiliaria, tra l'altro ha concesso alla menzionata impresa ausiliata \_\_\_\_\_, di avvalersi del requisito in suo possesso per la partecipazione alla gara d'appalto, essendo la società \_\_\_\_\_ stessa in possesso di detto requisito (\_\_\_\_\_) per il quale la ditta \_\_\_\_\_ è mancante;

- **(in caso di avvalimento)** che della società \_\_\_\_\_ sono state acquisite la visura ordinaria della certificazione della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ datata \_\_\_\_\_, nonché la dichiarazione sostitutiva datata \_\_\_\_\_ di non iscrizione nel registro delle imprese a proprio nome di alcuna procedura concorsuale in corso, nonché il Documento Unico, prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciato in data \_\_\_\_\_, attestante la regolarità della posizione dei versamenti contributivi, assistenziali e previdenziali nei confronti dell'Inail e dell'Inps;

- che sono stati acquisiti:

a) il Casellario Giudiziale datato \_\_\_\_\_ e il Certificato Carichi Pendenti datato \_\_\_\_\_ del Legale Rappresentate dell'impresa aggiudicataria \_\_\_\_\_ e **(in caso di avvalimento)** del Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria \_\_\_\_\_ sig. \_\_\_\_\_;

b) il Casellario Giudiziale datato \_\_\_\_\_ e il Certificato Carichi Pendenti datato \_\_\_\_\_ del Direttore Tecnico dell'impresa \_\_\_\_\_ sig. \_\_\_\_\_;

c) il Casellario Giudiziale datato \_\_\_\_\_ e il



Certificato Carichi Pendenti datato \_\_\_\_\_ del Direttore Tecnico dell'impresa ausiliaria \_\_\_\_\_ sig. \_\_\_\_\_;

d) il Casellario Giudiziale datato \_\_\_\_ e il Certificato Carichi Pendenti datato \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- che hanno reso autocertificazioni, acquisite con note prot. n..... del ..... e prot. n. .... del ....., della insussistenza a loro nome delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 i seguenti soggetti:

a) sig. \_\_\_\_\_, Legale Rappresentante dell'impresa aggiudicataria \_\_\_\_\_, e **(in caso di avvalimento)** del sig. \_\_\_\_\_, Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria \_\_\_\_\_;

b) sig. \_\_\_\_\_, Direttore Tecnico dell'impresa aggiudicataria \_\_\_\_\_;

c) **(in caso di avvalimento)** sig. \_\_\_\_\_, Direttore Tecnico dell'impresa ausiliaria \_\_\_\_\_;

e) sig. \_\_\_\_\_

- che, ai sensi del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011 e dell'art. 3 del protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 09.01.2008, ai fini dell'art.10 della legge n.575 del 31.5.65 e successive modificazioni, sono state inoltrate dal Settore ..... alla Prefettura di Napoli la richiesta di informazione antimafia giusta nota n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ per l'impresa aggiudicataria \_\_\_\_\_, ricevuta dalla Prefettura di Napoli in data \_\_\_\_\_, oltre alla richiesta di informazione antimafia giusta nota n. \_\_\_\_\_ per l'impresa ausiliaria \_\_\_\_\_, ricevuta dalla Prefettura di Napoli in data \_\_\_\_\_;

- che ai sensi dell'art 92 commi 2 e 3 del D.lgs. 06.09.2011 n. 159



trascorsi infruttuosamente i 45 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Amministrazione Comunale procede alla stipulazione, sotto condizione risolutiva, anche in assenza delle informazioni prefettizie antimafia;

- (**facoltativo**) che, stante l'urgenza e la necessità di avviare il servizio aggiudicato, nelle more della stipula del presente atto, con verbale di consegna anticipata del \_\_\_\_\_, il servizio in parola è stato affidato alla ditta \_\_\_\_\_, sotto le riserve di legge e a partire dal \_\_\_\_\_;

- che è intenzione delle Parti, come innanzi costituite, tradurre in formale contratto, la reciproca volontà di obbligarsi.

### TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

**ART.1)** Il Comune di Ercolano, affida all'impresa \_\_\_\_\_, in persona del suo Legale Rappresentante sig. \_\_\_\_\_, che accetta, l'appalto della gestione del servizio tecnico di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso ai dipendenti del comune di Ercolano (Na), comprensivo del servizio di "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (RSPP), Medico Competente e formazione ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e accordo Stato Regioni del 21.12.2011 per una durata triennale decorrente dal ..... e con termine al ....., con affidamento a corpo in conformità a quanto stabilito nelle determinazioni dirigenziali n..... del ....., n..... del ....., nel C.S.A. e nel



del ....., oltre che nell'Offerta Economica e Tecnica, atti che, firmati dalle Parti contraenti, formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati.

**ART.2) (in caso di avvalimento)** L'impresa \_\_\_\_\_, così come risultante dagli atti di gara, si avvale della società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, C.F. e P.IVA: \_\_\_\_\_, per quanto concerne il requisito \_\_\_\_\_.

**ART.3)** L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, oltre alla realizzazione del Progetto Tecnico migliorativo, presentato in sede di gara.

**ART.4)** L'ammontare del corrispettivo dell'appalto della gestione del servizio tecnico di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso ai dipendenti del comune di Ercolano (Na), comprensivo del servizio di "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (RSPP), Medico Competente e formazione ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e accordo Stato Regioni del 21.12.2011 per il triennio ..... resta stabilito nell'importo complessivo di € \_\_\_\_\_, oltre IVA, al netto del ribasso offerto del \_\_\_\_\_ per anni tre e con decorrenza dal ..... fino al ....., Di tale somma l'appaltatore riceverà liquidazioni



fattura corrispondente alla quota del trimestre di riferimento, derivante dall'importo complessivo rapportato ai mesi di durata del servizio, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 del C.S.A..

**ART.5)** L'impresa si impegna all'erogazione del servizio secondo le modalità indicate nel C.S.A. e nel rispetto delle normative di settore vigenti in rapporto alla tipologia dei servizi da eseguire, e secondo le indicazioni del Dirigente del Settore Affari generali e pianificazione e/o del Responsabile del procedimento.

La Stazione appaltante potrà comminare al \_\_\_\_\_, per mancata effettuazione del servizio o per l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi di cui al progetto offerto, le penali specificate all'art. 25 del C.S.A. secondo le modalità in esso previste. L'Ente non compenserà le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni oltre all'applicazione delle citate penali. Gravi inadempienze accertate a carico dell'Appaltatore, comportano la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art.43 del C.s.A.

**ART. 6)** E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto, salvo i maggiori danni accertati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.



**ART. 7)** I corrispettivi rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

**ART.8)** L'Impresa aggiudicataria, così come rappresentata, con la sottoscrizione del presente contratto, in ottemperanza a quanto disposto dal protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto il 01/08/2007 dal Prefetto di Napoli, dal Presidente Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dal Sindaco del Comune di Napoli, dal Presidente della Camera di Commercio di Napoli e dall'ANCI Campania ed al quale il Comune di Ercolano ha aderito in data 9/01/2008 nonché dalla legge n 136/2010, dichiara nuovamente ed espressamente di accettare le seguenti clausole:

**Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n. 2**

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere)



**Clausola n. 3**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

**Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R.252/98 ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

**Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola



contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

**Clausola n 8**

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane



con l'indicazione del relativo codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP). Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore altresì assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni.

Accetta, ancora, la risoluzione espressa del contratto che verrà immediatamente attivata dalla stazione appaltante in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore si assume, inoltre, l'obbligo di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale quando abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla suddetta legge informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura di Napoli.

L'appaltatore si obbliga infine a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti da stipulare con suoi subappaltatori e subcontraenti relativi al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il Comune verifica l'inserimento di detta clausola nei contratti di



In caso di violazione delle suddette disposizioni saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 6 L. n 136/2010 e successive modificazioni.

**ART.9)** Le Parti danno atto che ai sensi dell'art.92, commi 2 e 3, del D.lgs. 06.09.2011, n.159, il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, in merito all'informativa antimafia. Precisamente, il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora l'informativa antimafia risulti non essere negativa.

**ART.10)** La ditta affidataria dà atto di aver ricevuto copia del Codice di Comportamento vigente nell'ente e si obbliga ad osservare e a far osservare, per quanto compatibile, ai suoi collaboratori e dipendenti il contenuto, consapevole che in caso di accertata e contestata violazione degli obblighi da esso derivanti, l'ente potrà invocare la risoluzione o la decadenza di diritto del contratto o del rapporto.

**ART.11)** Tutte le spese relative e conseguenti la stipula del presente atto, ivi comprese quelle di bollo, registrazione ed i diritti di segreteria cedono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice. Il presente contratto è soggetto a registrazione e l'imposta viene applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

**ART.12)** Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

**ART.13)** Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del presente atto, il Foro competente sarà quello del Tribunale di Napoli. E' vietato l'arbitrato.

Il componente previa informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003, con la firma del presente atto presta il proprio consenso personale all'art. 6 del D.l.



196/2003, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente contratto, in formato elettronico ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, composto da quindici pagine a video e una riga della presente sedicesima fino a questo punto, da me personalmente letto ai signori contraenti e che i medesimi, a mia domanda, riconoscono conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono visione e confermano l'esattezza.

Dopo di che il contratto viene firmato dai signori contraenti e da me Segretario Generale rogante con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD).

Io sottoscritto Segretario Generale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto di cui all'art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 82/2005





**Codice di comportamento dei  
dipendenti del Comune di  
Ercolano**





6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 4 Regali, compensi e altre utilità**

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali procedendo alla loro acquisizione secondo le regole e nel rispetto della procedura prevista per l'accettazione delle donazioni di cui il Comune è destinatario.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore s'intendono quelle di valore non superiore a 150 euro IVA inclusa, anche sotto forma di sconto. Se il dipendente comunale, nel corso dell'anno solare è già stato destinatario di regali o altre utilità di modico valore per un valore complessivo pari a 300 euro, nulla potrà più accettare, mettendo in ogni caso a disposizione della Amministrazione ogni eccedenza per le finalità di cui al precedente comma 4.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione di qualsiasi natura da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza del dipendente medesimo.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, i dirigenti e il responsabile dell'ufficio vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo. Sui dirigenti, la vigilanza compete al responsabile per la prevenzione della corruzione nell'ente.

#### **Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni**

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunale comunica al dirigente di riferimento, entro 15 giorni da quando vi aderisce, la sua partecipazione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio e della struttura in cui opera. Per i dipendenti neoassunti la comunicazione di cui sopra è effettuata all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il presente comma non si applica relativamente all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il dirigente cui il dipendente è assegnato valuta, sulla base sia delle concrete attività dell'ufficio in cui opera il dipendente che delle concrete attività delle associazioni o organizzazioni a cui il dipendente eventualmente partecipa, la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità anche potenziale, anche al fine di accertare la possibile insorgenza degli obblighi di cui al successivo art. 7.
3. Il dipendente comunale non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.



**Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse**

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente comunale, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione e finanziari, suoi, di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni, se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al suo ufficio e limitatamente alle attività a lui affidate.
2. Il dipendente comunale si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto d'interessi con riferimento a interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
3. I dipendenti comunali, compresi i dirigenti, non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione, secondo i criteri e procedure autorizzative previste dall'Ordinamento degli Uffici e dei servizi.
4. I dipendenti comunali con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore al 50% di quella a tempo pieno non possono in nessun caso:
  - a) esercitare un'attività di tipo commerciale, industriale o professionale;
  - b) instaurare, in costanza di rapporto con il Comune, altri rapporti d'impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati;
  - c) assumere cariche in società con fini di lucro;
  - d) esercitare attività di artigianato o di imprenditore agricolo (a titolo principale e di coltivatore diretto);
  - e) ricevere incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
  - f) svolgere qualunque altra attività esterna caratterizzata da continuità e professionalità;
  - g) svolgere qualunque attività, che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, possa generare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
5. Fermo restando che compete al dirigente la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto d'interesse, non sono comunque consentite ai dipendenti, anche a tempo parziale, attività o prestazioni lavorative, da svolgere a favore di enti o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, presentazione d'istanze, di comunicazioni o di segnalazioni di inizio attività, comunque denominate, dirette al Comune di Ercolano.
6. Il divieto non viene meno per effetto di collocamento in aspettativa o in congedo non retribuito.
7. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, può esercitare altre prestazioni di lavoro che non siano incompatibili o in conflitto con gli interessi dell'amministrazione. In tale caso, il dipendente che intende svolgere un incarico o un'attività deve darne comunicazione al dirigente, indicando tutti gli elementi che siano rilevanti ai fini della valutazione dell'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico stesso. E' fatta salva la specifica disciplina autorizzativa prevista dal vigente Ordinamento degli Uffici e dei servizi.
8. Gli incarichi non possono interferire con i doveri e i compiti inerenti all'ufficio ricoperto, né è consentito utilizzare strumenti, materiali o mezzi a disposizione dell'ufficio per il loro assolvimento.
9. Le disposizioni relative alle attività extra istituzionali si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
10. Non sono soggetti ad autorizzazione, ancorché retribuiti, i seguenti incarichi o le seguenti attività, purché non interferiscano con le esigenze di servizio:
  - a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno od altre attività intellettuali;

- 
- c) partecipazione a convegni e seminari;
  - d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  - e) incarichi, previsti da norme di legge, per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  - f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  - g) da attività diretta alla formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e ricerca scientifica;
11. Non sono soggetti ad autorizzazione, purché non interferiscano con le esigenze di servizio, le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro, nonché le attività a titolo gratuito che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero. Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione l'attribuzione d'incarichi gratuiti, e tutti gli incarichi per i quali non necessita di autorizzazione, per valutare l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.
  12. Nel caso si verifichino le ipotesi di cui sopra, la segnalazione del conflitto da parte del dipendente deve essere scritta e indirizzata al Dirigente del relativo settore il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall'incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque l'espletamento dell'attività.
  13. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, lo stesso dovrà essere affidato dal Dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.
  14. Qualora il conflitto riguardi il Dirigente, a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
  15. Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne darà comunicazione al Dirigente dell'ufficio committente l'incarico.
  16. Gli eventuali casi e le soluzioni adottate dovranno essere evidenziate annualmente in occasione della reportistica finale relativa al Piano degli Obiettivi (PDO).
  17. Il dipendente comunale che non rispetta le procedure autorizzative incorre nella responsabilità disciplinare, salve più gravi sanzioni previste dalla legge. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni in tema di autorizzazioni all'espletamento di attività disciplinate dal presente regolamento, compete al servizio ispettivo, istituito ai sensi dell'art.1, comma 62 della legge n. 662/1996.

#### **Art. 7 Obbligo di astensione**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
2. Il dipendente comunale che interviene per dovere d'ufficio o comunque a qualsiasi titolo partecipa a un procedimento, anche senza esserne il responsabile, rispetto al quale possano essere coinvolti interessi propri ai sensi del precedente comma 1, ne dà immediata comunicazione al dirigente della struttura di appartenenza che decide sull'astensione del dipendente dalla partecipazione al procedimento in argomento.



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
Provincia di Napoli



3. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione cura la tenuta e l'archiviazione di un apposito registro dei casi di astensione valutati e censiti ai sensi dei precedenti commi 1 e 2. Sull'astensione del dirigente decide il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

**Art. 8 Prevenzione della corruzione**

1. I dirigenti rispettano e curano che siano rispettate dai propri dipendenti, le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, essi rispettano e fanno rispettare, nei loro ambiti direzionali, le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, prestando, la più ampia collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione.
2. Il dipendente comunale rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione e corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al dirigente della propria struttura di appartenenza eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
3. Il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente che abbia denunciato e/o segnalato situazioni di illecito nell'amministrazione, cura e verifica la concreta applicazione di meccanismi di tutela del dipendente previsti dall'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001. In particolare, il dirigente dispone che la relativa corrispondenza sia protocollata utilizzando la protocollazione riservata e negando l'accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 9 Trasparenza e tracciabilità**

1. I dirigenti comunali assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo al Comune secondo le disposizioni normative vigenti, conformemente alle previsioni del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, adeguandosi a modalità e tempi indicati dal Responsabile della trasparenza.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

**Art. 10 Comportamento nei rapporti privati**

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente comunale non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
2. Nel rispetto dei principi costituzionali posti a tutela della libertà di espressione, il dipendente comunale, prima di rilasciare interviste o giudizi di valore su attività dell'amministrazione comunale, diffuse attraverso organi di informazione rivolti alla generalità dei cittadini, ne dà preventiva informazione al proprio dirigente di riferimento, per le valutazioni di cui al successivo articolo 13, comma 9. Per la stessa fattispecie, con riferimento ai dirigenti, il referente è il Sindaco o suo delegato.

**Art. 11 Comportamento in servizio**

1. I dipendenti svolgono i loro compiti con impegno e disponibilità, assumendo lealmente le connesse responsabilità.
2. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente comunale, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
3. I dipendenti, in relazione alla funzione svolta, curano costantemente il proprio aggiornamento professionale nelle materie di competenza.
4. Il dipendente comunale utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.



5. Nelle relazioni con i colleghi, con i collaboratori e con i rispettivi responsabili, i dipendenti:
  - a) assicurano costantemente la massima collaborazione, nel rispetto reciproco delle posizioni e delle funzioni istituzionali;
  - b) evitano atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e di concordia nell'ambito degli uffici.
6. I dipendenti devono dare sollecita comunicazione al proprio dirigente:
  - a) di ogni evento in cui siano rimasti direttamente coinvolti e che può avere riflessi sul servizio o sul rapporto di lavoro;
  - b) di situazioni di pericolo o di danno per l'integrità fisica e psicologica propria o di altri, durante lo svolgimento del servizio;
  - c) di ogni inefficienza, guasto o deterioramento delle risorse materiali e strumentali affidate.
7. Il dipendente comunale utilizza il materiale, le attrezzature, i servizi telematici e telefonici dell'ufficio, per ragioni di servizio e comunque nel rispetto di eventuali vincoli ulteriori posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
8. I dipendenti devono altresì avere cura dei mezzi e dei materiali loro affidati e adottare le cautele necessarie per impedire il deterioramento, la perdita o la sottrazione.
9. Negli uffici del comune:
  - a) è consentita la detenzione di oggetti di proprietà privata non ingombranti e compatibilmente con le disponibilità e le capacità dei luoghi;
  - b) è proibito depositare o detenere materiali illeciti, pericolosi, indecorosi, ingombranti, tossici o, comunque, nocivi;
  - c) è vietata la detenzione di armi e munizioni di proprietà privata.
10. Il dirigente vigila sul corretto utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro e sulla corretta rilevazione delle presenze in servizio secondo il sistema vigente nell'ente e nel rispetto delle direttive impartite dall'amministrazione.
11. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo incidono sul sistema di valutazione del dipendente e del dirigente. Nel caso in cui tali comportamenti evidenzino difformità, sono valutati anche ai fini disciplinari.

#### **Art. 12 Rapporti con il pubblico**

1. Il dipendente comunale in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sua sicurezza; opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Di norma al messaggio di posta elettronica, il dipendente risponde con lo stesso mezzo, salvo che lo stesso contenga elementi per i quali sia necessario utilizzare altre forme stabilite dall'amministrazione. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente del Comune. Il dipendente comunale, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. Il dipendente risponde alle richieste dei cittadini entro 30 giorni dal ricevimento, salvo che le richieste non siano riferibili a procedimenti, i cui termini di conclusione sono pubblicati nel sito del Comune, nella sezione amministrazione trasparente.



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Provincia di Napoli**



2. Il dipendente comunale, quando direttamente chiamato a fornire servizi al pubblico, cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
3. I dipendenti hanno il dovere di improntare il loro contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. In particolare, sono tenuti, nei rapporti con l'utenza e il pubblico in generale, alla cortesia e al rispetto. A tale scopo:
  - a) si astengono dal turpiloquio o, comunque, dall'uso di un linguaggio non consono al servizio svolto;
  - b) si rivolgono al singolo usando la terza persona singolare e un linguaggio chiaro e semplice;
  - c) assicurano la massima disponibilità in modo da stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione con l'utenza
4. Il dipendente comunale non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti o operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell'amministrazione comunale.
5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa sia inoltrata all'ufficio competente dell'amministrazione comunale.
6. I dipendenti cui l'amministrazione fornisce le divise o il vestiario devono usare in servizio il suddetto vestiario, avendo cura che sia decoroso e ordinato; gli addetti all'ufficio per le relazioni con il pubblico, agli sportelli e agli uffici a contatto con il pubblico debbono usare un abbigliamento conveniente all'ufficio cui sono preposti, avuto riguardo al decoro e all'immagine dell'amministrazione.
7. In servizio o negli uffici del Comune i dipendenti sono tenuti a indossare abiti non in contrasto con l'ordine pubblico e il buon costume e, comunque, compatibili con il decoro, la dignità e il prestigio dell'amministrazione; curano la loro immagine in modo da instaurare e mantenere con il pubblico un contatto socialmente apprezzabile e gradevole.
8. Nel caso di dichiarazioni pubbliche o di altre forme di esternazioni in qualità di rappresentante dell'amministrazione, il rilascio da parte del dipendente avviene secondo le direttive dell'amministrazione.
9. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente comunale si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione comunale.

**Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti**

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti comunali, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove tale incarico sia conferito con qualifica dirigenziale.
2. Il dirigente comunale svolge con diligenza le funzioni a esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
3. Il dirigente comunale, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali e economiche che li pongano in contatti frequentissimi con i titolari di incarico.



dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività a esse inerenti. Il dirigente comunale fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. I dati sono comunicati e aggiornati secondo le modalità indicate dall'Amministrazione. In ogni caso valgono per i dirigenti le stesse norme, in quanto compatibili, in tema di incompatibilità e di incarichi, previste per la generalità dei dipendenti comunali. Nel caso del personale dirigenziale la potestà autorizzatoria e l'esercizio degli specifici controlli sono svolti secondo le competenze stabilite dall'Ordinamento.

4. Il dirigente comunale assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente comunale cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente comunale cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
6. Il dirigente comunale assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione, tenuto conto degli esiti e risultanze delle indagini sul benessere organizzativo. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
7. Il dirigente comunale svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni e i tempi prescritti.
8. Il dirigente:
  - a) in merito all'equa ripartizione dei carichi di lavoro, ha l'obbligo di rilevare e tenere conto degli eventuali scostamenti dovuti alla negligenza di alcuni dipendenti;
  - b) vigila sulla corretta registrazione delle presenze da parte dei dipendenti e controlla che l'uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, segnalando eventuali irregolarità all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ferme restando le iniziative disciplinari di sua competenza.
9. Il dirigente comunale intraprende con tempestività le iniziative necessarie ovè venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'ufficio per i procedimenti disciplinari e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze, dandone comunicazione al responsabile per la prevenzione della corruzione. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente comunale, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo quanto previsto nel precedente articolo 8.
10. Il dirigente comunale, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione comunale.
11. Il dirigente ha l'obbligo di osservare e di vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di doppio lavoro.



**Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali**

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione comunale, e nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione comunale abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente comunale non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione comunale concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente comunale abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti della struttura cui appartiene.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione comunale, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il responsabile per la prevenzione della corruzione.
5. Il dipendente comunale che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio dirigente.
6. E' fatto divieto al dipendente di concordare incontri, se non nei casi previsti dalle procedure di gara, con i concorrenti, anche potenziali, alle procedure medesime o dare loro appuntamenti informali. Eventuali richieste di chiarimento per procedure di gara, che non attengano ad aspetti meramente formali delle procedure stesse, devono essere formalizzate per iscritto dai soggetti interessati e i contenuti delle relative risposte, se di interesse generale, sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nella medesima sezione ove sono riportati gli atti di avvio della procedura di gara. Nelle risposte a quesiti occorre rispettare la parità di trattamento e garantire l'uguale accesso alle informazioni da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di gara.

**Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative**

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013 n. 62, i dirigenti di settore e i funzionari responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno, gli organismi di valutazione e l'ufficio di disciplina integrato dal responsabile per la prevenzione della corruzione, per le rispettive competenze..
2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l'amministrazione comunale si avvale dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottate dall'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni per esso individuate dall'Ordinamento degli Uffici e dei servizi, cura, nella composizione integrata dal responsabile per la prevenzione della corruzione, l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui



all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile per la prevenzione della corruzione cura la diffusione del codice di comportamento nell'amministrazione comunale e il monitoraggio annuale sulla sua attuazione organizzando le attività di formazione del personale per la sua conoscenza e la sua corretta applicazione. Il responsabile per la prevenzione della corruzione cura altresì la pubblicazione del codice sul sito istituzionale del Comune di Ercolano e la comunicazione dei risultati del monitoraggio all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.
5. Al personale comunale sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza comunale. Gli uffici provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili.

#### **Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice**

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, e dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente comunale, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione comunale. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.
3. Le sanzioni espulsive possono essere applicate esclusivamente nei seguenti casi, da valutare in relazione alla gravità:
  - a. quando vi sia stata violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente codice qualora concorra la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio di appartenenza del dipendente comunale;
  - b. quando il dipendente comunale abbia costretto altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni esercitando pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera;
  - c. quando il dipendente comunale abbia concluso, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;
4. Le sanzioni di cui al precedente comma 3 si applicano altresì nei casi di recidiva dei seguenti illeciti:
  - a. il dipendente comunale abbia accettato incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza del dipendente medesimo;
  - b. il dipendente comunale abbia preso decisioni o svolto attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
**Provincia di Napoli**



patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;

- c. il dirigente comunale che, nei limiti delle sue possibilità e avendone avuta preventiva conoscenza non abbia evitato che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici siano state diffuse.
5. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
6. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei dipendenti comunali previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

**Art. 17 Disposizioni finali e entrata in vigore**

1. L'amministrazione comunale dà la più ampia diffusione al presente codice ed al regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, pubblicandoli sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendoli tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione comunale, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente codice di comportamento.
2. Il presente codice entra in vigore all'atto dell'intervenuta esecutività del provvedimento approvativo.

Servizi Finanziari

Data stampa 21/12/2017



IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000128 del 21/12/2017

di Euro 41.601,44 per l'esercizio 2018  
 di Euro 41.601,44 per l'esercizio 2019  
 di Euro 41.601,44 per l'esercizio 2020

OGGETTO:

INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO PER ANNI TRE (2018/2020).DET. A CONTRARRE

BENEFICIARIO:

1 DIVERSI  
 ERCOLANO  
 80056 ERCOLANO

RESPONSABILE P.E.G.: DOTT. FRANCESCO ZENTI

PROVVEDIMENTO: Tipo DT N. 323 del 19/12/2017

assunto al:

Titolo	1	Spese correnti
	3	Acquisto di beni e servizi
	2	Acquisto di servizi
	18	Servizi sanitari
	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale



COMUNE DI ERCOLANO

ATTI DI ERCOLANO

Servizi Finanziari

21/12/2017

IMPEGNO 2017 / 3485 SUB 1 di euro 5.000,00 Lire 9.681.350

Oggetto (Impegno):

SPESE PER PUBBLICITA' E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE GARA  
SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO PER ANNI TRE (2018/2020).

OGGETTO (Sub-Impegno):

SPESE PER PUBBLICITA' PER INDIZIONE GARA SORVEGLIANZA SANITARIA E  
SICUREZZA SUL LAVORO PER ANNI TRE (2018/2020).

BENEFICIARIO:

1 DIVERSI  
ERCOLANO

80056 ERCOLANO

NA

RESPONSABILE P.E.G.: DOTT. FRANCESCO ZENTI

PROVVEDIMENTO: Tipo Det-s N. 323 del 19/12/2017

a valere sull'impegno sopra indicato, già assunto al capitolo 122  
SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI

del bilancio 2017 , che alla data del 21/12/2017 presenta la seguente  
situazione contabile:

IMPORTO DELL'IMPEGNO	5.030,00
SUB-IMPEGNI PRECEDENTI	0,00
DISPONIBILITA'	5.030,00
PRESENTE SUB-IMPEGNO	5.000,00
DISPONIBILITA' RESIDUA	30,00



CITTA' DI ERCOLANO

Servizi Finanziari

21/12/2017

IMPEGNO 2017 / 3485 SUB 2 di euro 30,00 Lire 58.088

Oggetto (Impegno):

SPESE PER PUBBLICITA' E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE GARA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO PER ANNI TRE (2018/2020).

OGGETTO (Sub-Impegno):

PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE GARA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO PER ANNI TRE (2018/2020).

BENEFICIARIO:

9958 AUTORITA' PER I CONTRATTI PUBBLICI-ANAC

Autorita' Nazionale Anticorruzione

VIA DI RIPETTA N.246

00186 ROMA

RM

RESPONSABILE P.E.G.: DOTT. FRANCESCO ZENTI

PROVVEDIMENTO: Tipo DT-s N. 323 del 19/12/2017

a valere sull'impegno sopra indicato, già assunto al capitolo 122  
SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI

del bilancio 2017 , che alla data del 21/12/2017 presenta la seguente

situazione contabile:

IMPORTO DELL'IMPEGNO	5.030,00
SUB-IMPEGNI PRECEDENTI	5.000,00
DISPONIBILITA'	30,00
PRESENTE SUB-IMPEGNO	30,00
DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00



CITTA' DI ERCOLANO  
SERVIZIO FINANZIARIO

Data stampa 21/12/2017

IMPEGNO: 2017 / 3486 di euro 2.252,99

OGGETTO:

INDIZIONE GARA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO PER ANNI TRE (2018/2020). INCENTIVO PARI AL 2% DELL'APPALTO - EX ART.113 DLGS.N. 50/2016  
Codice CIG7325199172

BENEFICIARIO:

1 DIVERSI  
ERCOLANO  
80056 ERCOLANO

RESPONSABILE P.E.G.: DOTT. FRANCESCO ZENTI

PROVVEDIMENTO: N. 1/29/00323 del 19/12/2017

assunto sul bilancio dell'esercizio 2017 al:

Titolo	1	Spese correnti
	3	Acquisto di beni e servizi
	2	Acquisto di servizi
	18	Servizi sanitari
	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Capitolo	116	SPESE PER LA VIGILANZA SANITARIA DEL PERSONALE

che presenta alla data del 21/12/2017 la seguente situazione contabile:

Stanziamento	46.000,00
Impegni precedenti	20.124,33
Disponibilità	25.875,67
Presente impegno	2.252,99
Disponibilità residua	23.622,68

La presente copia, composta di n. **h5** fogli,  
è conforme all'originale esistente presso questo  
Ufficio e si rilascia ai sensi degli artt. 7 e 14  
della Legge 4/1/68, n. 15.

Dalla residenza municipale il **28/12/2017**  
IL FUNZIONARIO



IL FUNZIONARIO AREA AMM.VA  
**Catello BAMBÌ**